Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 116° — Numero 51

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 22 febbraio 1975** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 marzo 1973, n. 1203.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali 16 maggio 1966, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1966, registro n. 86, foglio n. 159; 18 ottobre 1967, registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1968, registro n. 9, foglio n. 291; 28 giugno 1968, registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1968, registro n. 85, foglio n. 137;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, con il quale è stato trasformato il corso di laurea in lingue e letterature straniere in facoltà ad essa venivano trasferiti i posti di assistente mediante trasferimento dalla facoltà di economia e commercio;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

L'art. 2, lettera *b*), del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1969, n. 823, citato nelle premesse del presente decreto, è rettificato nel senso che i posti di assistente di ruolo assegnati alla facoltà di lingue e letterature straniere, debbono intendersi quattro alla cattedra di lingua e letteratura spagnola anziché cinque, e quattro posti alla storia anziché uno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 marzo 1973

LEONE

SCALFARO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 febbraio 1975
Atti di Governo, registro n. 8, foglio n. 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1974, n. **843**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412, e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2240, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Palermo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

L'art. 180, relativo alla scuola di specializzazione in radiologia, è abrogato e sostituito dal seguente:

Scuola di specializzazione in radiologia

Art. 180. — La scuola di specializzazione in radiologia rilascia due diplomi:

a) diploma di specializzazione in radiologia;

b) diploma di specializzazione in radiologia diagnostica.

La scuola è riservata ai laureati in medicina e chirurgia che possono essere accolti in numero massimo di sei per ciascun anno di corso per radiologia e radiologia diagnostica (totale quarantadue iscritti).

A) *Diploma di specializzazione in radiologia*:

Durata del corso: quattro anni;

Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale iscritti ventiquattro).

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:

1) richiami di matematica e fisica generale;
2) costituzione della materia;
3) produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) statistica applicata alla medicina;
5) informatica e cibernetica.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:

1) principi generali di radiodiagnostica;
2) apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) tecnica e fisiologia applicata alla radiodiagnostica;
4) i mezzi di contrasto artificiale in radiodiagnostica - effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) semeiologia radiologica;
6) diagnostica differenziale radiologica;
7) dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:

1) radiobiologia generale;
2) danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:

1) legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) radioprotezione chimica;
6) problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione ed attivazione dei reparti radiologici.

e) Radioterapia e terapia fisica (triennale) comprendente:

1) radiobiologia applicata;
2) fondamenti generali di radioterapia e terapia fisica;
3) istopatologia speciale dei tumori;
4) nozioni sugli apparecchi e strumenti per la radioterapia;
5) tecnica e metodica radioterapica;
6) dosimetria;
7) clinica radioterapica;
8) fondamenti generali di chemioterapia oncologica;
9) chemioterapia clinica dei tumori e sua associazione alla radioterapia;
10) dimostrazione di casistica clinica.

f) Medicina nucleare (triennale) comprendente:

1) elementi di medicina nucleare;
2) istrumentario, tecnica e metodica dell'impiego dei radioisotopi in medicina nucleare;
3) dosimetria dei radioisotopi somministrati per via interna;

4) diagnostica con radioisotopi somministrati per via interna;
5) radioterapia metabolica;
6) dimostrazioni di casistica clinica.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti, a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze, dimostrazioni pratiche e, ove opportuno e possibile, da visite ad istituzioni di particolare interesse, sono così distribuiti nei quattro anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II);
Radioterapia e terapia fisica (I).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III);
Radioterapia e terapia fisica (II);
Medicina nucleare (I).

4° *Anno*:

Radioterapia e terapia fisica (III);
Medicina nùcleare (II).

B) *Diploma di specializzazione in radiologia diagnostica*:

Durata del corso: tre anni;
Numero massimo di iscritti: sei per ogni anno di corso (totale diciotto iscritti).

Gli insegnamenti sono i seguenti:

a) Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica (annuale) comprendente:
1) Richiami di matematica e fisica generale;
2) Costituzione della materia;
3) Produzione, assorbimento e misura delle radiazioni;
4) Statistica applicata alla medicina;
5) Informatica e cibernetica applicate alla radiologia.

b) Radiodiagnostica (triennale) comprendente:
1) Principi generali di radiodiagnostica;
2) Apparecchi, strumenti e tecnica radiodiagnostica;
3) Tecnica e fisiologia applicate alla radiodiagnostica;
4) I mezzi di contrasto artificiale di radiodiagnostica effetti collaterali connessi con il loro impiego e loro terapia;
5) Semeiologia radiologica;
6) Diagnostica differenziale radiologica;
7) Dimostrazioni autoptiche di pazienti sottoposti ad esami radiologici;
8) Dimostrazioni di casistica clinica.

c) Radiobiologia (annuale) comprendente:
1) Radiobiologia generale;
2) Danni da radiazioni e radiopatie.

d) Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia (annuale) comprendente:
1) Legislazione sanitaria applicata alla radiologia;
2) Compiti e responsabilità medico-legali del radiologo;
3) Radioprotezione fisica e dosimetria ad essa connessa;
4) Fattori che influenzano l'effetto biologico delle radiazioni e problemi connessi con le radioprotezioni;
5) Radioprotezione chimica;
6) Problemi tecnici e funzionali inerenti la progettazione, organizzazione ed attivazione dei reparti radiologici.

I singoli insegnamenti, tenuti da uno o più docenti a seconda di quanto opportuno al loro migliore svolgimento e completati da conferenze e dimostrazioni pratiche, sono così distribuiti nei tre anni di corso:

1° *Anno* (tronco comune):

Matematica, fisica, nozioni di statistica ed informatica;
Radiobiologia;
Protezioni radiologiche, legislazione sanitaria e problemi di tecnica ospedaliera applicati alla radiologia;
Radiodiagnostica (I).

2° *Anno*:

Radiodiagnostica (II).

3° *Anno*:

Radiodiagnostica (III).

E' obbligatorio l'internato. L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, può essere ridotto ad un mese (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariato della stessa disciplina presso ospedali di prima categoria.

Non è consentita l'abbreviazione dei corsi, fatta eccezione per gli specializzati in radiologia diagnostica, che intendano conseguire il diploma di specializzazione in radiologia, i quali potranno essere ammessi al terzo o quarto anno del corso in radiologia a giudizio del direttore della scuola in base alla valutazione dei loro titoli.

E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.

Per essere ammessi agli esami di diploma in radiologia e radiologia diagnostica, gli iscritti, oltre ad aver compiuto un congruo periodo di internato, devono aver superato un esame su ciascuna materia di insegnamento ed elaborata una tesi scritta su di un argomento radiologico concordato con il direttore della scuola.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1974

LEONE

MALFATTI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *febbraio* 1975
Atti di Governo, registro n. 8, *foglio n.* 102

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 4 ottobre 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Veneto »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro supplente dott. Bruno Prota, primo referendario della Corte dei conti;

Vista la designazione effettuata dalla Corte dei conti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Domenico Salbitani, referendario della Corte dei conti, è nominato membro supplente della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Veneto » in sostituzione del dott. Bruno Prota.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 86

(1288)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971 con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione « Liguria »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo, dott. Alfonso Monterosso;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il dott. Mario Solinas, primo dirigente, vice prefetto ispettore dell'Amministrazione dell'interno, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione « Liguria » in sostituzione del dott. Alfonso Monterosso.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 gennaio 1975
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 93

(1222)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1974.

Norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego di isotopi radioattivi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE, PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE, PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE E PER LA SANITA'

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione del trattato istitutivo della Comunità europea dell'energia atomica;

Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, sull'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Viste le leggi 11 agosto 1960, n. 933 e 15 dicembre 1971, n. 1240, concernenti, rispettivamente, l'istituzione del Comitato nazionale per l'energia nucleare e la sua ristrutturazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sulla sicurezza degli impianti e la protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, recante modifiche ed integrazioni alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Vista la legge 19 dicembre 1969, n. 1008, concernente la modifica della citata legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4, concernente il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera e dei relativi personali ed uffici;

Ravvisata la necessità di emanare le norme relative al rilascio dell'autorizzazione per l'impiego di isotopi radioattivi prescritte dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860;

Sentiti i Ministeri dell'interno e della marina mercantile;

Sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare;

Udito il consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione di cui all'art. 10 del citato decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185;

Sentita la commissione della Comunità europea dell'energia atomica;

Decreta:

Art. 1.

La richiesta dell'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi, anche se contenuti in apparecchi o in altri prodotti, prescritta dall'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificata dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, deve essere fatta mediante apposita domanda redatta su carta bollata, diretta al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base.

Alla domanda debbono essere allegate cinque copie in carta semplice della stessa domanda e la documentazione prescritta dal successivo art. 3, munita di bollo, unitamente a cinque copie della stessa.

Art. 2.

La domanda, di cui al precedente art. 1, deve contenere la indicazione delle generalità e del domicilio del richiedente. Ove trattisi di persona giuridica, debbono indicarsi la denominazione o la ragione sociale, la sede, gli scopi, nonché le generalità del legale rappresentante.

Nella domanda deve altresì essere indicato:

a) l'uso (industriale, agricolo, didattico, diagnostico, terapeutico, sperimentale clinico-sanitario) per il quale si chiede l'autorizzazione. L'attività di ricerca, eventualmente connessa con l'impiego degli isotopi radioattivi, deve essere dichiarata;

b) l'indirizzo e la ubicazione dei locali destinati all'impiego degli isotopi radioattivi e delle aree eventualmente ad esso interessate. Nel caso in cui l'impiego avvenga all'aperto, debbono essere indicati il luogo esatto prescelto per l'impiego e le aree che ne risultino interessate;

c) la massima quantità di radioattività di ciascun isotopo radioattivo che si intende detenere ai fini dell'impiego;

d) i nominativi e le qualifiche professionali delle persone cui sono attribuiti i compiti della sorveglianza fisica della protezione e della sorveglianza medica dei lavoratori (esperto qualificato e medico autorizzato) ai sensi degli articoli 70 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 3.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

1) descrizione dei locali che verranno adibiti all'impiego degli isotopi radioattivi, nonché di quelli adiacenti, soprastanti e sottostanti, illustrati con disegni in planimetria e in sezione, in scala 1:50, dai quali si possano chiaramente rilevare la ubicazione, la sistemazione e la destinazione dei locali stessi; nonché descrizione dell'area circostante, con i relativi disegni.

Nel caso in cui l'impiego avvenga all'aperto, descrizione del luogo prescelto per l'impiego e dell'area adiacente, illustrati con disegni in planimetria, in scala 1:50, dai quali si possano chiaramente rilevare la ubicazione e la sistemazione della sorgente radioattiva; nonché descrizione dell'area circostante, con i relativi disegni;

2) una relazione tecnica comprendente:

a) descrizione delle attrezzature e delle modalità relative alle operazioni per l'impiego degli isotopi radioattivi;

b) indicazione del numero e della qualificazione del personale addetto alle attrezzature e all'impiego degli isotopi radioattivi;

c) notizie e dati necessari per la valutazione della idoneità del luogo e dei locali destinati all'impiego e alla conservazione degli isotopi radioattivi e delle relative attrezzature sotto il profilo della protezione sanitaria, in relazione anche al quantitativo, al tipo, allo stato fisico e alla radio-tossicità dei singoli isotopi radioattivi;

3) un certificato di conformità alle norme vigenti in materia di prevenzioni incendi rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco e contenente le eventuali prescrizioni tecniche ritenute necessarie in rapporto alla particolare attività che si intende svolgere.

La documentazione di cui al presente articolo, deve recare la stessa data della domanda e deve essere firmata dal richiedente l'autorizzazione.

Art. 4.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, ne trasmette copia al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e, per gli aspetti tecnici, al Comitato nazionale per l'energia nucleare, affinché esprimano il proprio parere:

a) sulla capacità tecnica del richiedente;

b) sulla idoneità del luogo e dei locali destinati all'impiego e alla conservazione degli isotopi radioattivi, delle attrezzature e delle modalità relative alle operazioni di impiego e di conservazione degli isotopi stessi;

c) sulle condizioni e modalità integrative alle quali debba essere eventualmente subordinato il rilascio della autorizzazione.

Art. 5.

Qualora la domanda sia diretta ad ottenere l'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi per uso agricolo o per uso didattico o per uso diagnostico e terapeutico o per uso di sperimentazione clinico-sanitaria, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, accertata la regolarità della domanda e della relativa documentazione, ne trasmette anche copia in ragione del settore di specifica competenza, rispettivamente al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero della pubblica istruzione, al Ministero della sanità, nonché ad altre amministrazioni eventualmente interessate, per il parere.

Art. 6.

I Ministeri di cui ai precedenti articoli 4 e 5 e il Comitato nazionale per l'energia nucleare comunicano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato il proprio parere nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta.

Art. 7.

Nel caso in cui i Ministeri interessati e il Comitato nazionale per l'energia nucleare, nel procedere all'esame della domanda di autorizzazione all'impiego di isotopi radioattivi, ravvisino la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio per essere in grado di esprimere il parere, di propria competenza, il termine di sessanta giorni, indicato nel precedente art. 6, si intende sospeso per tutto il tempo occorrente per l'espletamento del supplemento di istruttoria.

Art. 8.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvedere, in caso di esito positivo dell'istruttoria, a rilasciare l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 13 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, modificato dallo art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, e a trasmetterne copia alle amministrazioni interessate, nonché al Ministero dell'interno - Direzione generale della protezione civile, e al Comitato nazionale per l'energia nucleare.

Ove sia necessario, le questioni che eventualmente sorgessero nel corso della istruttoria, in ordine alle quali abbia a configurarsi la competenza del consiglio interministeriale di coordinamento e consultazione, di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, saranno sottoposte a detto consiglio a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 9.

Le variazioni allo stato di fatto e di diritto denunciato dal richiedente ai fini del rilascio dell'autorizzazione, di volta in volta comunicate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono portate, a cura di quest'ultimo, a conoscenza delle altre amministrazioni interessate e del Comitato nazionale per l'energia nucleare, anche agli effetti della eventuale modificazione dell'autorizzazione già concessa.

Art. 10.

L'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi è valida per cinque anni a decorrere dalla data del rilascio e può essere rinnovata.

L'istanza per il rinnovo, redatta su carta bollata, deve essere inoltrata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle fonti di energia e delle industrie di base, almeno tre mesi prima della scadenza dell'autorizzazione.

Alla domanda debbono essere allegate cinque copie della stessa in carta semplice.

In merito alla richiesta di rinnovo dell'autorizzazione ad impiegare isotopi radioattivi si provvede con la stessa procedura stabilita negli articoli 2 e seguenti del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano nei casi previsti dall'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
De Mita

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
Bertoldi

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
Ferrari-Aggradi

Il Ministro per la pubblica istruzione
Malfatti

Il Ministro per la sanità
Gui

(1022)

DECRETO MINISTERIALE 23 ottobre 1974.

Soppressione dell'agenzia consolare onoraria in Fort Lamy (Ciad) ed istituzione di un vice consolato di 2ª categoria in N'Djamena (Ciad).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Decreta:

Art. 1.

L'agenzia consolare di 2ª categoria in Fort Lamy (Ciad) è soppressa.

Art. 2.

E' istituito in N'Djamena (Ciad) un vice consolato di 2ª categoria, alle dipendenze dell'ambasciata d'Italia in Yaoundé, con la seguente circoscrizione territoriale: il territorio dello Stato.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 ottobre 1974

Il Ministro: Moro

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *dicembre* 1974
Registro n. 398 *Esteri, foglio n.* 328

(1148)

DECRETO MINISTERIALE 20 novembre 1974.

Norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento per la campagna di commercializzazione del riso 1974-75.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'accordo internazionale firmato a Roma il 25 marzo 1957, per l'istituzione della Comunità economica europea;

Visto il regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio della Comunità economica europea, concernente l'organizzazione comune del mercato del riso, modificato da ultimo con il regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2429/72 del 21 novembre 1972, ed i relativi regolamenti di applicazione emanati dal Consiglio e dalla commissione esecutiva delle Comunità europee;

Visto il regolamento n. 787/69, adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 22 aprile 1969, concernente il finanziamento delle spese di intervento nei settori dei cereali e del riso;

Visto il regolamento n. 1131/74 in data 29 aprile 1974 del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, concernente i prezzi di intervento del risone per la campagna di commercializzazione 1974/75, modificato dai regolamenti del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 2496/74 e n. 2670/74 rispettivamente del 2 e 21 ottobre 1974;

Visto il regolamento del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee n. 1719 del 27 giugno 1974, relativo alle maggiorazioni mensili del prezzo di intervento del risone e del riso semigreggio;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1967, con il quale l'Ente nazionale risi è stato incaricato di agire, sino a quando non sarà diversamente disposto, quale organismo di intervento per l'applicazione delle norme comunitarie in materia di organizzazione comune del mercato del riso;

Ravvisata l'opportunità di stabilire con apposito atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente nazionale risi, le norme che l'Ente stesso è tenuto ad osservare nell'espletamento dei compiti ad esso affidati per la campagna di commercializzazione del riso 1974-75;

Decreta:

Articolo unico

Nell'espletamento dell'incarico di cui al decreto ministeriale 27 ottobre 1967, l'Ente nazionale risi è tenuto ad osservare, per la campagna di commercializzazione del riso 1974-75, le norme dell'atto disciplinare, accettato e sottoscritto dall'Ente stesso ed allegato al presente decreto.

Il presente decreto e l'allegato atto disciplinare saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

ATTO DISCIPLINARE

allegato al decreto ministeriale 20 novembre 1974 contenente norme regolatrici dell'attività dell'organismo di intervento previsto dal regolamento n. 359/67, adottato il 25 luglio 1967 dal Consiglio delle Comunità europee.

Art. 1.

L'Ente nazionale risi, incaricato di agire quale organismo di intervento per conto, nell'interesse e sotto il controllo dello Stato, nella esecuzione degli adempimenti previsti dal regolamento n. 359/67 adottato dal Consiglio delle Comunità europee il 25 luglio 1967, modificato da ultimo con il regolamento numero 2429/72 del 21 novembre 1972, si atterrà alle norme del regolamento n. 787/69 adottato dal Consiglio delle comunità europee il 22 aprile 1969 nonchè a quelle del presente disciplinare per la campagna di commercializzazione 1974-75.

Art. 2.

A norma dei citati regolamenti, l'Ente nazionale risi ha l'obbligo:

a) di riportare alla campagna di commercializzazione 1974-75 tutto il risone giacente presso l'Ente al 31 agosto 1974 per conferimenti effettuati durante le campagne precedenti;

b) di acquistare tutto il risone che, prodotto nella Comunità, gli verrà offerto in vendita nel corso della campagna di commercializzazione 1974-75 purchè rispondente ai requisiti stabiliti negli articoli che seguono.

Ogni offerta di vendita all'intervento deve formare oggetto di domanda scritta, presentata all'Ente nazionale risi, e non può essere inferiore a partite omogenee di quintali 200 di risone.

L'Ente stesso, inoltre, dovrà dare attuazione a tutte le particolari misure di intervento che saranno eventualmente adottate dal Consiglio delle Comunità europee, in applicazione dell'art. 6 del regolamento n. 359/67.

Art. 3.

Gli acquisti di risone devono essere effettuati al prezzo base di intervento stabilito in L. 11.945 al quintale, per prodotto consegnato a cura e spese del venditore, a piede di magazzino non scaricato, nel centro d'intervento indicato dallo Ente nazionale risi, e corrispondente alla seguente qualità tipo: « Riso sano, leale, mercantile, privo di odore, di qualità corrispondente alla media di un riso tondo comune, di tipo corrispondente alla varietà Balilla, tenore di umidità 14,50 %, resa alla lavorazione a fondo in grani interi (con una tolleranza del 5 % di grani spuntati) 63 % in peso, di cui percentuali in peso dei grani lavorati a fondo che non sono di qualità perfetta: gessati 3 %, striati rossi 3 %, vaiolati 1 %, macchiati 0,50 %, ambrati 0,125 %, gialli 0,05 % e con resa globale del 71 % ». A detto prezzo base di intervento si applicano le maggiorazioni di qualità (importi correttori) relative alle varietà di cui alla tabella 1.

Per le varietà, indicate alla tabella 1, la qualità tipo deve corrispondere alle caratteristiche già descritte per il risone a grana tonda salvo le percentuali delle rese a grana intera e delle rese globali che vengono modificate come da tabella 2.

Tutte le altre varietà non contemplate nelle tabelle 1 e 2 sono da considerarsi, agli effetti del prezzo e della valutazione, alla stregua dei risoni comuni.

Art. 4.

L'organismo di intervento può accettare partite di risone diverse dai tipi indicati al precedente art. 3, semprechè prive di odori e di insetti vivi, purchè:

il tasso di umidità non superi il 16 %;

la resa alla lavorazione non sia inferiore rispetto alla resa base di cui all'art. 3, di 14 punti per il riso a grana tonda e di 10 punti per gli altri risi;

la percentuale dei grani gessati non superi il 6 % per i risi a grana tonda ed il 4 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani striati rossi non superi il 10 % per i risi a grana tonda ed il 5 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani vaiolati non superi il 3 % per i risi a grana tonda ed il 2 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani macchiati non superi l'1 % per i risi a grana tonda e lo 0,75 % per gli altri risi;

la percentuale dei grani ambrati non superi l'1% per i risi a grana tonda e lo 0,50 % per gli altri risi;

la percentuale di gradi gialli non superi lo 0,175 per cento.

Art. 5.

All'atto del ricevimento del prodotto si procederà al campionamento delle singole partite eseguito alla presenza del venditore o, in sua assenza, da chi effettua materialmente la consegna e che s'intende senz'altro a ciò delegato.

La valutazione del prodotto sarà fatta in applicazione delle tabelle allegate al presente atto disciplinare.

Effettuate la consegna e la valutazione del prodotto, lo Ente nazionale risi provvede al pagamento del prodotto stesso.

L'imposta di bollo gravante sulla bolletta di liquidazione è a carico del venditore della merce.

Art. 6.

Ai prezzi stabiliti a norma degli articoli precedenti deve essere applicata, a partire dal 1° dicembre 1974 e per otto mesi consecutivi, una maggiorazione mensile di L. 112,45 per quintale di risone fino a un massimo di L. 899,60.

Per le partite acquistate durante il mese di agosto 1975, si applica lo stesso prezzo valido nel precedente mese di luglio.

Art. 7.

Il finanziamento occorrente per l'acquisto del prodotto e per la conservazione delle eventuali giacenze di fine campagna al 31 agosto 1974, nonchè quello per le spese di gestione di cui al seguente art. 13, dev'essere assicurato dall'Ente nazionale risi anche mediante operazioni di credito garantite dal privilegio legale sul prodotto acquistato e sulle somme ricavate dalla sua vendita, mediante apposite convenzioni con istituti di credito.

Lo schema di tali convenzioni dovrà essere approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministero del tesoro, sentita la Banca d'Italia.

Art. 8.

L'Ente nazionale risi deve provvedere alla buona conservazione del risone acquistato, adottando tutte le misure necessarie per evitare scondizionamenti del prodotto.

Le quantità acquistate devono essere tenute ben sistemate per consentire in ogni momento l'accertamento, anche a cubatura, dei monti nonchè il costante controllo del condizionamento del prodotto; esse devono essere tenute separate, formando monti unici per tipo e varietà.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico e scarico, nel quale devono essere riportati tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità, qualità e caratteristiche.

Art. 9.

L'Ente nazionale risi è responsabile di eventuali perdite derivanti da furti, incendi, ammanchi, nonchè da avarie non dipedenti da causa di forza maggiore.

Art. 10.

Le vendite del prodotto dovranno essere effettuate a mezzo di bandi d'asta e le relative aggiudicazioni saranno fatte in favore di coloro che offriranno i prezzi e le condizioni più favorevoli.

Il prezzo di vendita, comunque, non potrà essere inferiore al prezzo d'intervento, valido al momento dell'aggiudicazione, maggiorato di L. 333,20 al quintale.

L'Ente nazionale risi e tenuto ad assicurare la massima pubblicità dei relativi bandi di gara, il cui schema tipo dovrà essere quello già approvato dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Art. 11.

Le eventuali giacenze che dovessero risultare invendute al 31 agosto 1975, saranno conservate a cura dell'Ente nei magazzini di deposito e dovranno essere comunicate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro il 15 settembre 1975.

Art. 12.

E' fatto obbligo all'Ente di tenere una gestione separata per tutto quanto concerne l'espletamento dell'incarico affidatogli.

Tutta la documentazione della gestione e le relative scritture contabili, devono essere tenute scrupolosamente aggiornate e sempre a disposizione per tutti quei controlli che si riterrà opportuno di disporre.

Art. 13.

La gestione, che ha inizio il 1° settembre 1974 e termina il 31 agosto 1975, deve essere condotta con criteri della più rigida economia.

Sono a carico della gestione tutte le spese sostenute dallo Ente per l'espletamento dell'incarico affidato, e precisamente:

a) spese generali di amministrazione;

b) spese tecniche:

1) spese globali effettive di immagazzinamento e uscita dai magazzini;

2) spese effettive di magazzinaggio;

3) spese effettive di essiccazione;

c) oneri di finanziamento.

Eventuali spese di carattere straordinario che si rendessero necessarie per il regolare svolgimento del compito affidato all'Ente, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste e saranno riconosciute, in quanto ritenute congrue, in base alla documentazione resa.

Per le spese di cui alle lettere *a*) e *b*) l'Ente nazionale risi dovrà trasmettere, entro il 30 novembre 1975, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste gli elementi necessari per un giudizio di congruità, che sarà espresso d'intesa con il Ministero del tesoro.

Il costo del finanziamento dovrà risultare dagli estratti conto rilasciati dagli istituti bancari interessati.

Art. 14.

Il rendiconto della gestione, da compilare con le modalità stabilite per le precedenti campagne dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto con quello del tesoro, deve essere allegato al bilancio dell'Ente nazionale risi dell'esercizio 1975, di cui è parte integrante.

Detto rendiconto deve essere trasmesso, entro il 31 dicembre 1975, al Ministero dell'agricoltura e delle foreste e a quello del tesoro.

Art. 15.

E' facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e di quello del tesoro di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare ed esatto adempimento dell'incarico affidato all'Ente nazionale risi.

Art. 16.

Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si riserva di impartire le necessarie ed opportune disposizioni affinchè, nel corso della campagna di commercializzazione l'attività dell'Ente sia svolta nel pieno rispetto delle norme dei regolamenti comunitari per il conseguimento dei fini che la Comunità economica europea intende assicurare con l'attuazione di una politica agricola comune nel settore risiero.

Roma, addì 20 novembre 1974

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Per incondizionata accettazione
L'ENTE NAZIONALE RISI

Il presidente: CANTONI

Il direttore generale: BUSCA

TABELLA 1

Tipo	Designazione della qualità di riso	Importo correttore in lire per 100 kg di risone
A	Carola, Cesariot, Rosa Marchetti, Sesilla, Vitro	458,15
B	Bahia, INRA 68/1, Maratelli, Precoce Rossi, Romeo, Vialone Nano	666,40
C	Razza 77, Redi	833 —
D	Baldo, Rizzotto, Roma (o R. 264) . . .	999,60
E	Arborio, Arlesienne, Europa, Ribe (o R. 265) Ringo Silla	1.332,80
F	Anseatico, Carnaroli, Italpatna . . .	1.666 —
G	Delta (o INRA 68/2)	2.082,50

TABELLA 2

RENDIMENTO DI BASE ALLA LAVORAZIONE

Designazione della qualità del riso	Resa in grani interi	Resa globale
Americano 1.600, Balilla, Balilla G.G., Monticelli, Pierrot, Raffaello	62%	71%
Ardizzone, Bahia, Novilla, Rosa Marchetti, Sesilla, Stirpe 136, Vitro, Carola, INRA 68/1	60%	70%
Anseatico, Baldo, Italpatna, R.B. (o Rinaldo Bersani), Redi, Ribe (o R. 265), Rialto, Rizzotto, Ringo, Roma (o R. 264), Romeo, Arlesienne	59%	70%
Europa, Silla	58%	70%
Gigante Vercelli, Maratelli, Precoce Rossi, Razza 77, Roncarolo, Cesariot, Vialone	56%	68%
Arborio	56%	70%
Delta (o INRA 68/2)	55%	68%
Carnaroli, Vialone Nano	55%	70%

TABELLA 3

DETRAZIONI RELATIVE AL TASSO DI UMIDITA'

Tasso	Detrazioni
Dal 14,51 al 14,99 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %
Dal 15,00 al 15,49 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di lire 208,25 al q.le
Dal 15,50 al 16 %	Dal peso del risone deve essere detratto il peso dell'acqua eccedente il 14,50 %; inoltre detrazione di lire 208,25 al q.le e diminuzione dell'1 % del peso del risone

TABELLA 4

MAGGIORAZIONI E DETRAZIONI RELATIVE ALLA RESA ALLA LAVORAZIONE

	Maggiorazioni e detrazioni per punti rendimento sui risoni							
	A grani tondi	Rosa Marchetti Sesilla - Vitro Carola Cesariot	Bahia INRA 68/1 Maratelli Precoce Rossi Romeo Vialone Nano	Razza 77 Redi	Baldo Rizzotto Roma	Arborio Europa Ribe (o R.265) Ringo - Silla Arlesienne	Anseatico Carnaroli Italpatna	Delta (o INRA 68/2)
1) Rendimento del risone in grani di riso lavorato:								
a) superiore al rendimetno di base: maggiorazioni di L.	95,55	99,25	100,90	102,25	103,55	106,20	108,90	112,20
b) inferiore al rendimento di base: 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazioni di L.	95,55	99,25	100,90	102,25	103,55	106,20	108,90	112,20
2) Rendimento globale del risone in riso lavorato:								
a) superiore al rendimento di base: maggiorazione di L.	71,65	74,40	75,65	76,65	77,65	79,65	81,65	84,15
b) inferiore al rendimento di base: di 1-13 punti per il riso a grani tondi, di 1-9 punti per gli altri risi: detrazione di L.	71,65	74,40	75,65	76,65	77,65	79,65	81,65	84,15

TABELLA 5

DETRAZIONI RELATIVE AI DIFETTI DEI GRANI

Difetti dei grani	SUI RISONI			
	A grani tondi	Carola - Cesariot Rosa Marchetti - Sesilla Vitro	INRA 68/1 - Bahia Maratelli - Romeo Precoce Rossi - Vialone Nano	Razza 77 - Redi
Gessati	Dal 3 al 6%: L. 59,75 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 62 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 63,05 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 63,90 per ogni ½ punto
Striati rossi . .	Dal 3 al 10%: L. 59,75 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 62 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 63,05 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 63,90 per ogni punto
Vaiolati .	Dall'1 al 3%: L. 89,60 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 93,05 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 94,60 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 95,85 per ogni ½ punto
Macchiati . .	Dallo 0,50 all'1%: L. 89,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 93,05 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 94,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 95,85 per ogni ¼ di punto
Ambrati . .	Dallo 0,125 all'1%: L. 89,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 93,05 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 94,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: L. 95,85 per ogni ¼ di punto
Gialli	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 477,80 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 496,15 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 504,45 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 511,15 per ogni 1/8 di punto

Difetti dei grani	SUI RISONI			
	Baldo - Rizzotto Roma	Arlesienne - Arborio Europa - Ringo - Silla Ribe (o R. 265)	Anseatico - Carnaroli Italpatna	Delta (o INRA 68/2)
Gessati . . .	Dal 3 al 4%: L. 64,70 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 66,40 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 68,05 per ogni ½ punto	Dal 3 al 4%: L. 70,15 per ogni ½ punto
Striati rossi .	Dal 3 al 5%: L. 64,70 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 66,40 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 68,05 per ogni punto	Dal 3 al 5%: L. 70,15 per ogni punto
Vaiolati . .	Dall'1 al 2%: L. 97,10 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 99,60 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 102,10 per ogni ½ punto	Dall'1 al 2%: L. 105,20 per ogni ½ punto
Macchiati .	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 97,10 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 99,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 102,10 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,50 allo 0,75%: lire 105,20 per ogni ¼ di punto
Ambrati . .	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 97,10 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 99,60 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 102,10 per ogni ¼ di punto	Dallo 0,125 allo 0,50%: lire 105,20 per ogni ¼ di punto
Gialli .	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 517,80 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 531,10 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 544,45 per ogni 1/8 di punto	Dallo 0,050 allo 0,175%: lire 561,10 per ogni 1/8 di punto

(1145)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1974.

Sostituzione di un componente del comitato di vigilanza nella gestione di liquidazione dell'I.N.A.P.L.I. - E.N.A.L.C. - I.N.I.A.S.A.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1972, con il quale è stato nominato un commissario per la liquidazione dell'Istituto nazionale addestramento professionale lavoratori industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale addestramento lavoratori commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale istruzione addestramento settore artigiani (I.N.I.A.S.A.);

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1972, con il quale è stato costituito un comitato di vigilanza sulla gestione di liquidazione dell'INAPLI-ENALC-INIASA;

Visto il decreto ministeriale 29 marzo 1973, con il quale a riforma dell'art. 2 del decreto ministeriale 8 giugno 1972, è stato nominato un commissario straordinario con il compito di provvedere al prosieguo dell'ordinaria attività degli enti predetti nelle regioni a statuto speciale;

Visto il decreto ministeriale 9 aprile 1973, con il quale è stato nominato un collegio sindacale per il controllo degli atti della gestione straordinaria dell'INAPLI, ENALC ed INIASA per le regioni a statuto speciale;

Considerato che il dott. Armando Gallo membro, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del citato comitato di vigilanza di cui al decreto 21 settembre 1972, ha rassegnato le dimissioni a causa di nuovi sopravvenuti impegni;

Ritenuta la necessità di integrare la composizione del predetto comitato di vigilanza;

Decreta:

Il dott. Pierino Rosa è nominato membro effettivo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del comitato di vigilanza, indicato nelle premesse, in sostituzione del dott. Armando Gallo, dimissionario.

Roma, addì 22 novembre 1974

Il Ministro
per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

p. *Il Ministro per il tesoro*
FABBRI

(886)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Arezzo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1972, registro n. 4 Lavoro, foglio n. 202;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Arezzo presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

D'Anna dott. Alfonso, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Bolli geom. capo Carlo, rappresentante del genio civile;

Bensi dott. Tullio, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Cassisa dott. Camillo, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Occhini Guido, Menchetti Lorenzo, Savini Alfio, Guadagni Frido, Ghirotto Adriano, Gadani Santi e Fossi Cristiano, rappresentanti dei lavoratori;

Ricottilli dott. Marco, Bigazzi dott. Marco, Boncompagni Sassoli Margherita e Staderini rag. Paolo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Chierici Frangipani Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(825)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Siena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 186;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Siena presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Bagnulo dott. Giorgio, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Mastrolilli geom. capo Gino, rappresentante del genio civile;

Mancini Romano, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Pepi dott. Mario, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Nucci Armando, Logi Varo, Nerli Francesco, Pratesi Sergio, Bonelli Osvaldo, Betti Sergio e Mariotti Rinaldo, rappresentanti dei lavoratori;

Fabio dott. Massimo, Giorgi Giulio, Neri Mario e Scheggi Fiorenzo, rappresentanti dei datori di lavoro;

Burrini Giuseppe, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(826)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Ricostituzione della commissione provinciale per il collocamento di Livorno.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che prevede la istituzione delle commissioni provinciali per il collocamento e stabilisce in due anni la durata in carica dei membri componenti le commissioni stesse;

Visto il decreto ministeriale 23 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 26 gennaio 1972, registro n. 1 Lavoro, foglio n. 180;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

E' ricostituita, nella provincia di Livorno presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

Presidente:

Pratelli dott. Ottorino, direttore dell'ufficio provinciale del lavoro.

Membri:

Andromedi Piero, rappresentante del genio civile;

Pasquali Enrico, rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Gasparetti dott. Giuseppe, rappresentante dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Conti Danilo, Montauti Alberto, Mazzanti Rolando, Valtriani Angiolino, Rossi Giancarlo, Cerqua Antonio e Volini Roberto, rappresentanti dei lavoratori;

Zingoni dott. Silvano, Martorano dott. Rocco, Carino dott. Fausto e Galli dott. Silvano, rappresentanti dei datori di lavoro;

Consensi rag. Isidoro, rappresentate dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(823)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1975.

Sostituzione del vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la manodopera agricola;

Visto il decreto ministeriale del 15 marzo 1971 con cui è stata costituita la commissione regionale per la manodopera agricola del Molise;

Visto il telestato n. 4198 del 25 novembre 1974 dello ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione del Molise con il quale è stato comunicato che il dott. Dario Albino, vice direttore del suddetto ufficio regionale del lavoro e vice presidente della commissione regionale per la manodopera agricola è stato collocato a riposo e se ne chiede la sostituzione, in quest'ultimo incarico, con il dott. Antonio Iannetta;

Decreta:

Il dott. Antonio Iannetta, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Campobasso, è nominato componente della commissione regionale per la manodopera agricola del Molise in sostituzione del dott. Dario Albino, collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1975

Il Ministro: TOROS

(887)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XI Saie - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia », che avrà

luogo a Bologna dall'11 al 19 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(885)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana e Modaintima - Salone dell'abbigliamento intimo », in Bologna.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « Modamaglia - Salone della maglieria italiana e Modaintima - Salone dell'abbigliamento intimo », che avrà luogo a Bologna dal 18 al 21 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(884)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « IV Optica - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « IV Optica - Salone internazionale dell'ottica, oftalmologia, ingegneria (strumenti), fotografia e cinematografia », che avrà luogo a Napoli dal 31 ottobre al 4 novembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(879)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nella « XIII Mostra internazionale trasporti interni, containerizzazione, magazzinaggio e manutenzione - Tramag '75 », in Padova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « XIII Mostra internazionale trasporti interni, containerizzazione, magazzinaggio e manutenzione - Tramag '75 », che avrà luogo a Padova dal 1° al 5 ottobre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(883)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1975.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nel « XI Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », in Napoli.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411 e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nel « XI Sudpel - Salone italiano della pelletteria, del guanto, pellami, macchine, accessori e prodotti finiti », che avrà luogo a Napoli dal 19 al 25 settembre 1975, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 27 gennaio 1975

p. *Il Ministro*: CARENINI

(880)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1975.

Declassificazione dalle provinciali di un tratto di strada in provincia di Siena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 22 febbraio 1974, n. 250, con il quale l'amministrazione provinciale di Siena ha chiesto la declassificazione da provinciale a comunale di un tratto di strada dell'estesa di km 1+210, della strada provinciale « Poggibonsi-San Gimignano-Certaldo », compreso tra l'innesto con la strada statale n. 429 e la località « Casa del Boccio »;

Visto il voto 8 ottobre 1974, n. 610, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che occorre declassificare dalla categoria delle provinciali il tratto di strada in parola e classificare lo stesso tra le comunali;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, il tratto di strada di cui alle premesse, dell'estesa di km 1+210, cessa di appartenere al novero delle strade provinciali ed è classificato comunale entrando a far parte dell'elenco delle strade del comune di Poggibonsi (Siena).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1975

Il Ministro: BUCALOSSI

(1196)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1975.

Sostituzione di due membri del collegio sindacale della cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Roma.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 27 novembre 1960, n. 1397, sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attività commerciali e le relative norme d'attuazione approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1961, n. 184;

Visto il proprio decreto in data 28 settembre 1971, con il quale è stato ricostituito, tra l'altro, il collegio sindacale della cassa mutua provinciale di Roma ai sensi dell'art. 22 della legge sopra menzionata;

Vista la nota n. 25149 del 28 dicembre 1974, con la quale la Federazione nazionale delle casse mutue provinciali di malattia per gli esercenti attività commerciali ha comunicato che il consiglio centrale della Federazione medesima in data 13 dicembre ha proceduto alla designazione del sig. Sergio Saccone quale sindaco effettivo, in sostituzione del rag. Orsini, ed alla designazione del sig. Franco Belli quale sindaco supplente, in sostituzione del sig. Sergio Saccone;

Ritenuta la necessità di provvedere alle richieste sostituzioni;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Sergio Saccone è nominato membro effettivo del collegio sindacale della cassa mutua provinciale di malattia per gli esercenti attività commerciali di Roma, su designazione del consiglio centrale della Federazione nazionale delle casse mutue di malattia per gli esercenti attività commerciali in sostituzione del sig. Alfredo Orsini.

Art. 2.

Il sig. Franco Belli è nominato membro supplente del collegio sindacale della cassa mutua sopra citata su designazione del consiglio centrale della predetta Federazione ed in sostituzione del sig. Sergio Saccone.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1975

Il Ministro: TOROS

(1258)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 17 febbraio 1975:

Barbolini Aureliano, notaio residente nel comune di Castelfranco Emilia, distretto notarile di Modena, è trasferito nel comune di Carpi, stesso distretto.

Galli Gherardo, notaio residente nel comune di Corneliano d'Alba, distretto notarile di Cuneo, è trasferito nel comune di San Felice sul Panaro, distretto notarile di Modena.

Cariani Giorgio, notaio residente nel comune di Adria, distretto notarile di Rovigo, è trasferito nel comune di Fanano, distretto notarile di Modena.

Naddeo Francesco, notaio residente nel comune di Castellaneta, distretto notarile di Taranto, è trasferito nel comune di Roccapiemonte, distretto notarile di Salerno.

Sozzi Fernando, notaio residente nel comune di Bardi, distretto notarile di Parma, è trasferito nel comune di Salsomaggiore Terme, stesso distretto.

Latrecchina Domenico, notaio residente nel comune di Minervino Murge, distretto notarile di Lecce, è trasferito nel comune di Tursi, distretto notarile di Matera.

Di Trapani Saro, notaio residente nel comune di Francofonte, distretto notarile di Siracusa, è trasferito nel comune di Canicattini Bagni, stesso distretto.

Lombardo Antonino, notaio residente nel comune di Favignana, distretto notarile di Trapani, è trasferito nel comune di Castellammare del Golfo, stesso distretto.

(1373)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Firenze sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Lingua e letteratura tedesca;

2) Storia delle dottrine politiche,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1375)

Vacanza di due cattedre universitarie presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari sono vacanti le seguenti cattedre:

1) Geometria;

2) Fisica,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1376)

Vacanza della cattedra di chimica organica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di chimica organica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1377)

Vacanza della cattedra di storia moderna presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di magistero dell'Università di Perugia è vacante la cattedra di storia moderna, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1374)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 settembre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 28 dicembre 1974, registro n. 99 Istruzione, foglio n. 8, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dal sig. Fiasco Antonio, avverso il decreto ministeriale 7 luglio 1973 impositivo del vincolo, ai sensi dell'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, nei confronti degli immobili di proprietà del ricorrente, adiacenti alle mura megalitiche dell'antica città di Palestrina.

(1033)

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 31 dicembre 1974, registro n. 101 Istruzione, foglio n. 120, è stato respinto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto dalla sig.ra Fonzari Lucia in Bradaschia, avverso e per l'annullamento del decreto ministeriale 27 luglio 1968 impositivo, ai sensi degli articoli 1, 3 e 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, di particolari prescrizioni nei confronti dell'immobile distinto in catasto con la part. numero 730/6 di proprietà della ricorrente stessa.

(1107)

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 214, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 2 settembre 1968 dalla prof.ssa Mammana Valeria, avverso la decisione provveditoriale del 25 marzo 1968, che accoglieva il ricorso gerarchico della prof.ssa Sidoti circa la supplenza annuale per l'insegnamento di lettere presso la scuola media di Malfa e conseguentemente disponeva la revoca della nomina già conferita alla prof.ssa Mammana.

(1108)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 213, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 22 ottobre 1969 dal prof. Giugliano Francesco, avverso il provvedimento n. 6372 del 30 giugno 1969, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha respinto il ricorso gerarchico prodotto dallo stesso in data 28 marzo 1969, circa il mancato trattamento di cattedra per l'insegnamento di lingua francese prestato per l'anno scolastico 1968-69, in due distinte sezioni staccate della scuola media di Campomaggiore (Potenza).

(1109)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 212, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 12 novembre 1969 dalla prof ssa Valenza Santa, avverso il provvedimento n. 37554 del 17 giugno 1969 adottato dal provveditore agli studi di Milano che respingeva il ricorso gerarchico prodotto dalla medesima, circa la sanzione disciplinare della censura inflittale dal preside della scuola media di Rho.

(1110)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 211, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 14 aprile 1969 dal prof. Alletto Diego, avverso e per l'annullamento della decisione emessa in data 4 gennaio 1969 dalla commissione di cui all'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, operante presso il provveditore agli studi di Agrigento con la quale era stato accolto il ricorso gerarchico prodotto dalla prof.ssa Salsedo Irene.

(1111)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 216, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 3 agosto 1970 dalla sig.ra Vaccaro Elda nata Nicoletti, avverso il decreto n. 541 emesso dal provveditore agli studi in data 18 febbraio 1970, con il quale si respingeva il ricorso gerarchico proposto dalla Vaccaro contro la graduatoria del concorso ad un posto di bidella supplente alla scuola media di Tarcento.

(1112)

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 30 ottobre 1974, registro n. 80 Istruzione, foglio n. 215, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto il 24 agosto 1970 dal sig. Giorgetti Antonio Guerrino, contro la decisione 3 agosto 1970 con la quale il provveditore agli studi di Forlì ha respinto il ricorso gerarchico avverso il provvedimento di licenziamento dal posto di bidello supplente adottato dal preside della scuola media n. 2 di Rimini.

(1113)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 34

Corso dei cambi del 19 febbraio 1975 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	636,60	636,60	636,50	636,60	636,75	636,50	636,50	636,60	636,60	636,50
Dollaro canadese	634,65	634,65	635,70	634,65	634,80	634,60	634,80	634,65	634,65	634,60
Franco svizzero	256,72	256,72	257,10	256,72	257,30	256,70	257,05	256,72	256,72	256,70
Corona danese	115,37	115,37	115,30	115,37	115,43	115,35	115,33	115,37	115,37	115,35
Corona norvegese	127,64	127,64	127,50	127,64	127,75	127,65	127,56	127,64	127,64	127,60
Corona svedese	160,45	160,45	160,60	160,45	160,70	160,45	160,57	160,45	160,45	160,45
Fiorino olandese	265,27	265,27	265,50	265,27	265,86	265,25	265,50	265,27	265,27	265,25
Franco belga	18,3475	18,3475	18,37	18,3475	18,38	18,35	18,35	18,3475	18,34	18,35
Franco francese	148,75	148,75	149 —	148,75	149 —	148,75	148,80	148,75	148,75	148,75
Lira sterlina	1526,10	1526,10	1525 —	1526,10	1525 —	1526,05	1525,60	1526,10	1526,10	1526,10
Marco germanico	274,10	274,10	275 —	274,10	274,65	274,08	274,36	274,10	274,10	274,10
Scellino austriaco	38,60	38,60	38,65	38,60	38,82	38,50	38,605	38,60	38,60	38,60
Escudo portoghese	26,35	26,35	26,28	26,35	26,30	26,30	26,35	26,35	26,35	26,35
Peseta spagnola	11,35	11,35	11,3650	11,35	11,35	11,30	11,3475	11,35	11,35	11,35
Yen giapponese	2,1850	2,1850	2,18	2,1850	2,171	2,20	2,175	2,1850	2,18	2,17

Media dei titoli del 19 febbraio 1975

Titolo	
Rendita 5 % 1935	96,625
Redimibile 3,50 % 1934	99,950
» 3,50 % (Ricostruzione)	87,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,550
» 5 % (Riforma fondiaria)	92,750
» 5 % (Città di Trieste)	90,300
» 5 % (Beni esteri)	89,750
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	82,650
» 5,50 % » » 1968-83	81,800
» 5,50 % » » 1969-84	82,050
» 6 % » » 1970-85	84,750
» 6 % » » 1971-86	84,300
» 6 % » » 1972-87	83,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
Certificati di credito del Tesoro 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	99,100
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	96,800
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	90,650
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86 —
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,575
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	84,375
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	83,100
» poliennali 7 % 1978	95,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 febbraio 1975

Valuta	
Dollaro USA	636,55
Dollaro canadese	634,725
Franco svizzero	256,885
Corona danese	115,35
Corona norvegese	127,60
Corona svedese	160,51
Fiorino olandese	265,385
Franco belga	18,349
Franco francese	148,775
Lira sterlina	1525,85
Marco germanico	274,23
Scellino austriaco	38,602
Escudo portoghese	26,35
Peseta spagnola	11,349
Yen giapponese	2,18

MINISTERO DELLE FINANZE

Prelievi speciali applicabili, dal 5 settembre 1974 al 30 ottobre 1974, all'esportazione verso Paesi terzi dei prodotti di cui all'art. 1, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1009/67/CEE (settore zucchero), a norma dei regolamenti (CEE) n. 2283/74, n. 2296/74, n. 2308/74, n. 2314/74, n. 2322/74, n. 2328/74, n. 2343/74, n. 2357/74, n. 2372/74, n. 2378/74, n. 2407/74, n. 2411/74, n. 2417/74, n. 2448/74, n. 2475/74, n. 2488/74, n. 2532/74, n. 2566/74, n. 2573/74, numero 2589/74, n. 2610/74, n. 2624/74, n. 2638/74, n. 2669/74, n. 2675/74, n. 2697/74, n. 2718/74, n. 2722/74 e n. 2728/74.

(in lire italiane per 100 kg)

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		5-9-74	6-9-74	dal 7-9-74 al 9-9-74	10-9-74	11-9-74	12-9-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	37.246,50	36.846,00	34.042,50	35.244,00	36.445,50	34.843,50
	II. zuccheri greggi (1)	37.647,00	36.846,00	34.042,50	34.843,50	35.244,00	33.241,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	37.246,50	36.846,00	34.042,50	35.244,00	36.445,50	34.843,50
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	37.647,00	36.846,00	34.042,50	34.843,50	35.244,00	33.241,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		13-9-74	dal 14-9-74 al 17-9-74	18-9-74	dal 19-9-74 al 20-9-74	dal 21-9-74 al 23-9-74	dal 24-9-74 al 25-9-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	34.843,50	34.042,50	34.443,00	35.244,00	36.445,50	36.846,00
	II. zuccheri greggi (1)	34.042,50	31.639,50	31.639,50	32.841,00	35.244,00	36.846,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	34.843,50	34.042,50	34.443,00	35.244,00	36.445,50	36.846,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	34.042,50	31.639,50	31.639,50	32.841,00	35.244,00	36.846,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 26-9-74 al 27-9-74	dal 28-9-74 al 30-9-74	1°-10-74	dal 2-10-74 al 6-10-74	dal 7-10-74 all'8-10-74	9-10-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . . .	37.246,50	37.647,00	38.448,00	38.848,50	38.448,00	38.448,00
	II. zuccheri greggi (1) . . .	36.445,50	36.445,50	36.445,50	37.246,50	36.445,50	38.448,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . . .	37.246,50	37.647,00	38.448,00	38.848,50	38.448,00	38.448,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	36.445,50	36.445,50	36.445,50	37.246,50	36.445,50	38.448,00

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		10-10-74	dall'11-10-74 al 14-10-74	dal 15-10-74 al 16-10-74	17-10-74	dal 18-10-74 al 21-10-74	22-10-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	38.848,50	38.448,00	39.649,50	38.848,50	39.249,00	40.050,00
	II. zuccheri greggi (1)	39.249,00	39.249,00	40.050,00	40.851,00	40.851,00	41.251,50
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	38.848,50	38.448,00	39.649,50	38.848,50	39.249,00	40.050,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	39.249,00	39.249,00	40.050,00	40.851,00	40.851,00	41.251,50

Numero della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI	Prelievo speciale					
		dal 23-10-74 al 24-10-74	25-10-74	dal 26-10-74 al 27-10-74	28-10-74	29-10-74	30-10-74
17.01	Zuccheri di barbabietola e di canna, allo stato solido:						
	A. denaturati:						
	I. zuccheri bianchi . .	42.052,50	41.251,50	42.853,50	44.565,50	46.648,00	49.147,00
	II. zuccheri greggi (1)	41.251,50	40.851,00	42.052,50	43.732,50	46.231,50	48.314,00
	B. non denaturati:						
	I. zuccheri bianchi	42.052,50	41.251,50	42.853,50	44.56[illegible],50	46.648,00	49.147,00
	ex II. zuccheri greggi, esclusi gli zuccheri canditi (1)	41.251,50	40.851,00	42.052,50	43.732,50	46.231,50	48.314,00

(1) Il prelievo relativo allo zucchero greggio è applicabile allo zucchero greggio della qualità tipo, cioè allo zucchero greggio con rendimento del 92%.
Se il rendimento dello zucchero greggio esportato differisce dal rendimento della qualità tipo, il prelievo da riscuotere è calcolato moltiplicando il prelievo relativo allo zucchero greggio della qualità tipo per un coefficiente correttore.
Detto coefficiente correttore si ottiene dividendo per 92 la percentuale di resa dello zucchero greggio esportato. Il rendimento dello zucchero greggio esportato è determinato mediante analisi da parte del Laboratorio chimico centrale delle dogane, conformemente all'art. 1 del regolamento CEE n. 431/68.

(793)

MINISTERO DELLA DIFESA

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di una ex caserma in comune di Paluzza

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 654, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato della ex caserma D.I.C.A.T. sita in comune di Paluzza (Udine), Passo di Monte Croce Carnico, distinto nel catasto di tale comune al foglio 4 con le particelle *B*, per mq 2340, e *C*, per mq 2200, della superficie complessiva di mq 4540.

(1061)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Verona

Con decreto interministeriale 18 novembre 1974, n. 652, è stato disposto il passaggio dal demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di appezzamenti di terreno e di una strada di circonvallazione interna, facenti parte del « Bastioni Orti di Spagna », riportati nel catasto del comune di Verona alla sez. A, foglio V, con i mappali: lettera *A*, ha 3.32.48; n. 38, ha 0.06.55; n. 39, ha 0.05.10; n 117, ha 0.01.94; n. 122 ha 0.02.28; lettera *A1/2*, *A1/3* e *A1/4* di ha 0.15.65, della superficie complessiva di ha 3.64.00.

(1060)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di San Pancrazio Salentino

Con decreto 2 ottobre 1974, n. 115-*bis*, del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per le finanze è stato dismesso dal demanio pubblico - ramo Difesa Aeronautica, e trasferita tra i beni patrimoniali dello Stato una aliquota del sedime costituente la parte marginale del campo di volo di San Pancrazio Salentino (Brindisi), sita nel comune di San Pancrazio Salentino - contrada « Maddalone » e contraddistinta nel catasto dello stesso comune con i seguenti dati: part. 2508, foglio 23, particella 83, superficie da dismettere mq 8395.

(1063)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga del termine di attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino

Con decreto ministeriale 8 novembre 1974, n. 486, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1975, registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 322, il termine fissato per l'attuazione del piano di ricostruzione del comune di Melito Irpino (Avellino) e per il compimento delle relative espropriazioni, è stato prorogato al 21 febbraio 1976.

(1242)

REGIONE LOMBARDIA

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Certosa di Pavia

Con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1974, n. 11054, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Certosa di Pavia (Pavia), adottato con deliberazione consiliare 22 giugno 1974, n. 108.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alle delibere consiliari del 2 ottobre 1974, n. 151 e 4 ottobre 1974, n. 153.

(1066)

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Buccinasco

Con deliberazione della giunta regionale 5 novembre 1974, n. 10253, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Buccinasco (Milano), adottato con deliberazione consiliare 5 gennaio 1973, n. 2.

Con la stessa deliberazione sono state decise le modifiche, conseguenti al totale o parziale accoglimento di parte delle osservazioni presentate al piano regolatore generale, e di cui alla delibera consiliare 30 novembre 1973, n. 181.

(1067)

Variante al piano regolatore generale del comune di Saronno

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1974, n. 10387, resa esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Saronno (Varese), adottata con deliberazione consiliare 17 settembre 1971, n. 309, relativa alla zona compresa fra la via S. Pietro, via Balasso, via Leonardo da Vinci.

(1070)

Approvazione del piano di zona del comune di Lodi Vecchio

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1974, n. 10382, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Lodi Vecchio (Milano).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1071)

Approvazione del piano di zona del comune di Nave

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1974, n. 10381, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Nave (Brescia).

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art. 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1072)

Approvazione del piano di zona del comune di Villa d'Almè

Con deliberazione della giunta regionale 19 novembre 1974, n 10383, resa esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il piano delle zone da destinare all'edilizia economica e popolare del comune di Villa d'Almè (Bergamo)

Copia di tale deliberazione, con gli atti allegati, sarà depositata nella segreteria del predetto comune, a libera visione del pubblico.

Dell'eseguito deposito verrà data notizia ai proprietari interessati nella forma delle citazioni, ai sensi dell'art 8 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

(1073)

REGIONE LAZIO

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Fiuggi

Con delibera della giunta regionale 20 novembre 1974, n. 4247, vistata dalla commissione di controllo nella seduta del 16 dicembre 1974, con verbale n. 157/72 è stato approvato il piano regolatore generale del comune di Fiuggi (Frosinone).

Copia di tale delibera sarà depositata, a libera visione del pubblico, nella segreteria del predetto comune ai sensi dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modifiche ed integrazioni.

(1065)

REGIONE CALABRIA

Approvazione del regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio.

Con decreto del presidente della regione 27 dicembre 1974, n. 1565, in conformità alla deliberazione del consiglio regionale 8 novembre 1974, n. 368, esecutiva ai sensi di legge, è approvato il regolamento edilizio con annesso programma di fabbricazione del comune di S. Andrea Apostolo dello Jonio (Catanzaro), adottato dal comune stesso con atto consiliare 2 febbraio 1974, n. 21.

Copia di tale decreto e degli atti tecnici relativi, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati a libera visione del pubblico ai sensi dell'art. 10, comma sesto, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(1064)

PREFETTURA DI GORIZIA

Ripristino di cognome nella forma originaria

IL PREFETTO

Visto il proprio precedente decreto n. 50/5-I in data 18 settembre 1931 con il quale è stato ridotto il cognome nella forma italiana del sig. Maraž Leopoldo di Giuseppe, nato a Rupa il 27 gennaio 1897, da Maraž in Marassi;

Visto altresì il proprio decreto n. 18620/I in data 9 maggio 1952 con il quale è stato restituito il cognome nella forma originaria del predetto sig. Marassi Leopoldo da Marassi a Maraž;

Vista la domanda in data 2 settembre 1974 con la quale la figlia del predetto sig. Maraž, Leopolda, chiede che anche il proprio cognome, come quello del padre, venga restituito nella forma originaria da Marassi in Maraž;

Visto il regio decreto 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1926, per la esecuzione del decreto anzidetto;

Visto il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nelle norme citate;

Vista la nota del Ministero dell'interno 24 giugno 1948, n. 8300.11;

Decreta:

Alla sig.ra Marassi Leopolda in Dottori figlia di fu Leopoldo e della Batistič Giovanna, nata a Rupa il 15 novembre 1931, e residente a Savogna d'Isonzo, viene restituito, a tutti gli effetti di legge, il proprio cognome di nubile nella forma originaria di Maraž.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Savogna d'Isonzo, sarà notificato all'interessata ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di legge.

Gorizia, addì 24 gennaio 1975

Il prefetto: MOLINARI

(801)

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore parlamentare nel personale impiegatizio.

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto in data 29 novembre 1974, n. 4860, con il quale è stato indetto un concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore parlamentare nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica;

Su proposta del segretario generale;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso pubblico, per esami, a venti posti di coadiutore parlamentare nel personale impiegatizio del Senato della Repubblica è costituita come segue:

Presidente:

Ricci sen. dott. Cristoforo, segretario della presidenza del Senato.

Componenti:

Lo Grasso dott. Giuseppe, consigliere vicario del servizio studi del Senato;

Nardone dott. Francesco, consigliere vicario del servizio resoconti del Senato;

Michela Zucco dott. Pierfrancesco, consigliere parlamentare preposto all'ufficio dello stato giuridico del personale;

Pinzani prof. Carlo, consigliere parlamentare preposto all'ufficio di segreteria della quinta commissione permanente del Senato.

La commissione esaminatrice potrà avvalersi dell'opera di esperti per gli esami nelle lingue straniere e per le prove tecniche.

La direzione della segreteria della commissione è affidata al membro della commissione stessa dott. Pierfrancesco Michela Zucco. Sono chiamati a far parte della segreteria il dott. Gaetano Scuderi, referendario parlamentare, e la signora Rita Massaia in Pini, coadiutore parlamentare.

Roma, addì 18 febbraio 1975

Il presidente: SPAGNOLLI

Il segretario generale: BEZZI

(1515)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Sostituzione del presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Potenza.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1974;

Letta la nota n. 3237 in data 16 ottobre 1974 con la quale il presidente della corte d'appello di Potenza nell'informare che il dott. Procaccini Pasquale, presidente supplente di quella commissione e stato trasferito ad altra sede, propone la sostituzione del medesimo con il dott. Esposito Michele;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Esposito Michele, consigliere presso la corte di appello di Potenza è nominato presidente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Pasquale Procaccini.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 35 *Giustizia, foglio n.* 221

(1043)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bari.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti di appello per l'anno 1974;

Letta la nota n. 4336/4383 in data 8 ottobre 1974 con la quale il presidente della corte d'appello di Bari nell'informare che l'avv. Antonio Barile componente supplente di quella commissione ha chiesto di essere sollevato dall'incarico per incompatibilità, propone la sostituzione del medesimo con l'avv. Alfonso Siciliani;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

L'avv. Alfonso Siciliani, nato a Noci il 19 settembre 1909, iscritto nell'albo degli avvocati e procuratori di Bari, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte di appello di Bari, in sostituzione dell'avv. Antonio Barile.

Roma, addì 28 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 35 *Giustizia, foglio n.* 225

(1044)

Sostituzione di un componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale presso la corte d'appello di Bologna.

MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 10 aprile 1974, registrato l'8 giugno successivo, con il quale sono state nominate le commissioni giudicatrici per gli esami di procuratore legale presso le corti d'appello per l'anno 1974;

Letto il telegramma in data 2 ottobre 1974 con il quale il presidente della corte d'appello di Bologna nell'informare che il dott. Pellegrino Iannaccone componente supplente di quella commissione è stato destinato a consigliere presso la Corte di cassazione, propone la sostituzione del medesimo con il dottor Ernesto Dardani, avvocato generale presso la predetta corte;

Poichè si ravvisa necessaria detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Ernesto Dardani, avvocato generale presso la corte d'appello di Bologna, è nominato componente supplente della commissione per gli esami di procuratore legale, presso la stessa corte d'appello in sostituzione del dott. Pellegrino Iannaccone.

Roma, addì 15 ottobre 1974

Il Ministro: ZAGARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *dicembre* 1974
Registro n. 35 *Giustizia, foglio n.* 224

(1045)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Integrazione e suddivisione in sottocommissioni della commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1974, n. 2794, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 17 giugno 1974 e nel 1° Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni del 5 luglio 1974, parte seconda, con il quale è stato bandito un pubblico concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dello esercizio per i servizi p. t. (tab. XIX) dell'Amministrazione autonoma delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto ministeriale 10 ottobre 1974, n. 3019, con cui è stata costituita la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Considerato che i candidati che hanno prodotto la domanda di ammissione al suddetto concorso superano il numero di quattordicimila;

Ravvisata l'opportunità di procedere, a norma dell'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, alla integrazione della commissione esaminatrice di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni, costituite ciascuna di un numero di componenti pari a quelli della commissione originaria e di un segretario aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

La commissione giudicatrice del pubblico concorso, per titoli, a cinquanta posti di fattorino in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi postali e di telecomunicazioni (tab. XIX) dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, costituita con decreto ministeriale 10 ottobre 1974, n. 3019, unico restando il presidente nella persona del dirigente superiore Selleri dott. Giovanni, è integrata con i componenti appresso indicati e suddivisa nelle seguenti sottocommissioni:

1ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Zurlo ing. Luciano, direttore di sezione;
Baccillieri dott. Alessandro, direttore di sezione;
Zumbo dott. Carmelo, direttore di sezione;
Pontillo dott. Lorenzo, direttore di sezione.

Segretario:

Redivo rag. Angelo, dirigente superiore di esercizio.

2ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cardarelli ing. Claudio, direttore di sezione;
Di Santo dott. Amildo, direttore di sezione;
Satriano dott. Michele, direttore di sezione;
Fucci dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Sacco rag. Francesco, segretario capo.

3ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Dato ing. Giuseppe, direttore di sezione;
Vozza dott. Aldo, direttore di sezione;
Simonetti Grazia in Isaia, direttore di sezione;
Giovannitti prof. dott. Arrigo, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Pizzi dott. Mario, segretario capo.

4ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Cipolla ing. Costantino, direttore di sezione;
Agnello prof. dott. Luigi, direttore di sezione;
Bonavita dott. Carmine, direttore di sezione;
De Carli Mario, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Danese Riccardo, segretario capo.

5ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Vincenti ing. Antonio, direttore di sezione;
Armento dott.ssa Flora in Cipolla, direttore di sezione;
Gigliotti dott. Giovanni, direttore di sezione;
Tuozzi dott. Antonio, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Neroni Amerigo, dirigente superiore di esercizio.

6ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Lattanzi ing. Luigi, direttore di sezione;
Giorni Sergio, direttore di sezione;
Fabozzi dott. Giuseppe, direttore di sezione;
Isaia dott. Mario Nicolò, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Montella dott. Giovanni, dirigente superiore di esercizio.

7ª SOTTOCOMMISSIONE

Membri:

Di Sarra ing. Maurizio, direttore di sezione;
De Nicola dott. Domenico, direttore di sezione;
Guerriero dott. Carlo, direttore di sezione;
Piccirilli dott. Giovanni, direttore di sezione.

Segretario aggiunto:

Amoroso Giovanni, dirigente superiore di esercizio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Roma, addì 16 novembre 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *gennaio* 1975
Registro n. 3 *Poste, foglio n.* 346

(1212)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva, riservato a laureati in ingegneria nucleare.

Le prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sette posti di ingegnere di 2ª classe nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, riservato a laureati in ingegneria nucleare, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 181 dell'11 luglio 1974, avranno luogo nei giorni 11 e 12 marzo 1975 alle ore 8 in Roma, presso il CIFI (Collegio ingegneri ferroviari italiani) in via Giovanni Giolitti n. 34.

(1401)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 33-34 del 16-23 agosto 1973, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 61, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio vesuviano di Ercolano (Napoli).

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 10 dicembre 1971, registrato alla Corte dei conti, addì 20 marzo 1973, registro n. 21 Istruzione, foglio n. 62, con il quale sono stati dichiarati il vincitore e l'idoneo del predetto concorso.

Nel supplemento ordinario n. 1 al Bollettino ufficiale n. 26-27 del 27 giugno-4 luglio 1974 è stata, inoltre, pubblicata l'« Errata-corrige » relativa al predetto concorso.

(1175)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore aggiunto in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n 3 del 17 gennaio 1974, parte II, atti di amministrazione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 22 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973, registro n. 90 Istruzione, foglio n. 381, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per titoli ed esami, a due posti di tecnico coadiutore in prova presso l'osservatorio astronomico di Roma, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1970.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 23 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1973, registro n. 90 Istruzione, foglio n. 382, con il quale sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del predetto concorso.

(1177)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso riservato, per esami, a trecentotrentatre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie.

Nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione n. 22-23 del 30 maggio-6 giugno 1974, parte II, atti di amministrazione, e stato pubblicato il decreto ministeriale 17 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1973, registro n. 61 Istruzione, foglio n 13, con il quale sono stati approvati gli atti e la graduatoria di merito del concorso riservato, per esami, a trecentotrentatre posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva delle segreterie universitarie, indetto con i decreti ministeriali 24 febbraio 1963 e 20 dicembre 1969.

Nel medesimo Bollettino ufficiale è stato, altresì, pubblicato il decreto ministeriale 17 maggio 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1973, registro n. 61 Istruzione, foglio n. 13, con il quale sono stati dichiarati i vincitori del predetto concorso.

(1178)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI NAPOLI

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Napoli

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli *pro tempore* n. 30482 in data 15 ottobre 1971, con il quale viene bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento di due posti di ufficiale sanitario, vacanti in provincia di Napoli al 30 novembre 1970, di cui uno nel comune di Marano di Napoli ed uno nel comune di Pompei;

Visto il decreto del medico provinciale di Napoli *pro tempore* n. 7178 in data 15 marzo 1972, con il quale viene prorogato il termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione, di cui al precedente bando indicato, fissandolo per le ore 12 del 10 giugno 1972;

Visti i decreti del medico provinciale di Napoli *pro tempore* numeri 2043 e 2044, 2044/1, 2044/2 e 2044/3, in data 30 gennaio 1975, con i quali sono individuati i candidati ammessi e quelli esclusi riguardo alla partecipazione al concorso su nominato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Napoli, dell'ordine dei medici chirurghi della provincia di Napoli, dell'Università degli studi di Napoli, dei comuni interessati;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con il regio decreto 17 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso, di cui al preambolo del presente decreto, è così costituita:

Presidente:

Formicola dott. Giovanni, ispettore generale, carriera amministrativa, Ministero della sanità.

Componenti:

Catenacci dott. Corrado, direttore di sezione, carriera amministrativa, prefettura di Napoli;

Angelillo prof. Bruno, direttore dell'istituto d'igiene dell'Università di Napoli;

De Ritis prof. Ferdinando, direttore della clinica medica dell'Università di Napoli;

Graziano prof. Felice, ispettore generale medico capo, Ministero della sanità;

Tancredi dott. Ruggiero, ufficiale sanitario titolare, Torre Annunziata (Napoli).

Le funzioni di segretario della commissione saranno disimpegnate dal dott. Vittorio Salemme, direttore di divisione del Ministero della sanità, messo a disposizione della regione Campania.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale della regione Campania e per otto giorni consecutivi sarà affisso all'albo di questo ufficio, all'albo della prefettura di Napoli ed agli albi dei comuni interessati.

Le prove degli esami avranno luogo in Napoli non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, addì 31 gennaio 1975

Il medico provinciale: MORANTE

(1004)

REGIONI

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1974, n. **36.**

Modificazioni all'art. 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

All'art. 182 delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente comma:

« Al medico ed al veterinario regionali è devoluta una quota dei compensi spettanti alla Regione per il rilascio di certificati relativi ad accertamenti sanitari da essi eseguiti nell'esclusivo interesse di privati: per quanto riguarda la tariffa, la quota da devolvere ai beneficiari e le limitazioni relative si osservano le norme e le disposizioni applicabili all'ufficiale sanitario ed al veterinario del comune di Aosta ».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1974, n. 37.

Aumento della spesa annua per l'applicazione della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, riguardante la concessione di contributi regionali agli enti di patronato e di assistenza sociale operanti in Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa annua prevista dall'art. 6 della legge regionale 30 agosto 1970, n. 21, per la concessione di contributi regionali agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale operanti nel territorio della Valle d'Aosta, è aumentata da lire venticinquemilioni a lire quarantacinquemilioni, a decorrere dall'anno 1974.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire ventimilioni, graverà sul cap. 753 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma del cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 753. — Contributi agli enti ed istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti in Valle d'Aosta L. 20.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . L. 20.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1974, n. 38.

Approvazione di maggiore spesa annua per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la corresponsione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro, a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta, prevista dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 30, è approvata la maggiore spesa annua di lire cinquemilioni, a decorrere dall'esercizio 1974.

Art. 2.

La spesa di lire cinquemilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 755 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 755. — Spese per l'estensione dell'indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell'agricoltura residenti in Valle d'Aosta . . . . L. 5.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 5.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 8 novembre 1974, n. 39.

Approvazione di maggiore spesa annua per l'applicazione delle leggi regionali 12 novembre 1959, n. 5 e 14 maggio 1964, n. 3, recanti provvedimenti a favore degli invalidi affetti da silicosi e asbestosi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la liquidazione delle rendite agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi, assistiti ai sensi della legge regionale 12 novembre 1959, n. 5, e per la concessione del contributo nelle spese sostenute per gli accertamenti radiologici e le visite mediche, previsto dalla legge regionale 14 maggio 1964, n. 3, è approvata la maggiore spesa annua di lire diciottomilioni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1974.

Art. 2.

La spesa di lire diciottomilioni derivante dall'applicazione della presente legge, graverà sul cap. 744 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 744. — Spese per l'assistenza (rendite, assegni e concorso in spese) agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi sprovvisti di assistenza di invalidità . . . . L. 18.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 18.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 8 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. **40**.

Nuove norme in materia di assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati e invalidi civili.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto della legge

A decorrere dal 1° gennaio 1974 l'assistenza integrativa regionale a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili è regolata dalle norme seguenti.

Art. 2.

Assegno mensile di assistenza

Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80 %, è corrisposto un assegno mensile di L. 35.000.

Art. 3.

Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a inabili, mutilati e invalidi civili fruenti di provvidenze assistenziali statali e con riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80 %.

Agli inabili, mutilati ed invalidi civili, che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura pari o superiore all'80 % e che abbiano titolo alla pensione sociale di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114, ovvero alla pensione di inabilità e agli assegni mensili, previsti rispettivamente dagli articoli 12, 13 e 17 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificati dall'art. 7 del predetto decreto-legge, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e L. 35.000.

Art. 4.

Assegno mensile di assistenza integrativa regionale a mutilati ed invalidi civili, fruenti di provvidenze assistenziali statali e con riduzione della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 e inferiore all'80 %.

Ai mutilati ed invalidi civili che siano affetti da una riduzione permanente della capacità lavorativa in misura superiore ai 2/3 e inferiore all'80 %, che fruiscano dell'assegno assistenziale statale di cui all'art. 13 della citata legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, nonchè della pensione sociale di cui all'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, è corrisposto un assegno mensile di importo pari alla differenza tra il trattamento mensile fruito e L. 28 000.

Art. 5.

Soggetti aventi diritto

Possono ottenere gli assegni mensili di assistenza integrativa, previsti dagli articoli 2, 3 e 4, gli inabili, mutilati e invalidi civili che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il 14° anno di età e siano nati e residenti in Valle d'Aosta, oppure residenti e con dimora di fatto in Valle d'Aosta da almeno cinque anni;

b) non siano ricoverati in istituti assistenziali, in ospedali e case di cura per lungodegenti, a carico di enti statali e locali o di istituti previdenziali e mutualistici;

c) siano affetti da una riduzione della capacità lavorativa non derivante da cause di guerra, di lavoro o di servizio che diano diritto a provvidenze previste dalle leggi dello Stato: la avanzata età, da sola, non può essere considerata causa d'invalidità, ma deve essere sempre associata a minorazioni o malattie invalidanti.

Art. 6.

Condizioni di assistibilità

Hanno diritto agli assegni mensili di cui agli articoli 2 e 3 coloro che posseggono redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare non superiore a L. 455.000 annue e, se coniugati, un reddito cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 2.000.000.

Gli assegni mensili di cui agli articoli 2, 3 e 4 sono corrisposti nella misura ridotta del 50 % agli invalidi civili ospitati in istituti che provvedono alla loro assistenza.

Agli inabili, mutilati e invalidi civili di cui agli articoli 2 e 3 che fruiscono di redditi di qualsiasi natura e provenienza per un ammontare inferiore a quello precisato nel primo comma del presente articolo, gli assegni mensili sono ridotti in misura corrispondente all'importo del trattamento già percepito. Non sono computabili nè detraibili dal reddito del soggetto assistibile gli assegni familiari e le quote di maggiorazione erogate su pensioni e rendite familiari, l'« assegno di accompagnamento » previsto a favore dei ciechi civili dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, e successive modificazioni, l'assegno vitalizio annuo erogato agli ex-combattenti della guerra 1915-18 e precedenti.

Gli assegni mensili di cui agli articoli 2, 3 e 4 e l'indennità di assistenza domiciliare di cui all'art. 7 sono compatibili con le assistenze omo ed etero-familiari erogate dalla Regione a favore di infermi di mente dimessi da istituti psichiatrici e a favore di soggetti affetti da gravi turbe neuro-psico-motorie.

Art. 7.

Indennità di assistenza domiciliare

Agli inabili civili nei cui confronti, in sede di visita medica-sanitaria, sia stata accertata una inabilità totale e permanente, derivante da gravissime infermità che li rendano totalmente dipendenti e che comportino una continua assistenza da parte dei familiari o terzi, è corrisposta una ulteriore indennità di assistenza domiciliare dell'importo massimo di L. 35.000 mensili.

L'indennità di assistenza domiciliare è concessa agli inabili che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 5 e che non posseggano redditi propri di qualsiasi natura e provenienza assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche, indipendentemente dalle modalità di riscossione dell'imposta medesima, per un ammontare non superiore a L. 910.000 annue e, se coniugati, un reddito, cumulato con quello del coniuge, non superiore a L. 3.000.000.

A coloro che abbiano redditi di qualsiasi natura e provenienza, di importi inferiore a L. 910.000 annue, l'indennità di cui sopra è corrisposta in misura pari alla differenza tra il suddetto importo e l'ammontare del trattamento fruito.

Art. 8.

Accertamento del grado e della natura dell'invalidità e dell'inabilità

L'accertamento del grado e della natura delle minorazioni invalidanti ed inabilitanti è demandato alla commissione sanitaria prevista dall'art. 3 della legge 27 dicembre 1973, n. 908.

I giudizi espressi della commissione in sede di applicazione della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, possono essere utilizzati anche ai fini della concessione delle provvidenze previste dalla presente legge.

Salvo le esclusioni previste dalle leggi, ai componenti della commissione è corrisposta una indennità di presenza per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute nella misura di L. 6000.

Art. 9.

Norme per la concessione degli assegni mensili di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare

Gli aspiranti alla concessione delle provvidenze previste dagli articoli 2, 3, 4 e 7 debbono presentare domanda all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale: l'assessore, esperiti gli accertamenti del caso, ove la domanda non possa essere accolta, ne dà comunicazione agli interessati indicandone le ragioni.

Gli accertamenti sulla sussistenza delle condizioni economiche potranno essere effettuati secondo le modalità previste dall'art. 11 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Gli assegni mensili di assistenza integrativa e l'indennità di assistenza domiciliare sono concessi, revocati, ridotti o aumentati con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale.

Contro il mancato accoglimento della domanda di concessione dei benefici assistenziali è ammesso il ricorso alla giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

Per i casi in cui i ricorsi presentati sono motivati dal mancato riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, la giunta regionale si avvale del parere consultivo espresso da apposita commissione medica, nominata dalla giunta stessa.

I titolari delle provvidenze regionali di cui alla presente legge debbono trasmettere all'assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, nei mesi di marzo e settembre di ogni anno, il certificato di esistenza in vita.

A carico degli inadempienti sarà sospesa l'erogazione delle provvidenze.

Art. 10.

Decorrenza degli assegni mensili di assistenza integrativa e dell'indennità di assistenza domiciliare

Le provvidenze di cui agli articoli 2, 3, 4 e 7 sono corrisposte dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda di concessione del beneficio.

In deroga al disposto di cui al precedente comma, l'erogazione degli assegni mensili, previsti dagli articoli 3 e 4, per coloro che beneficiano dell'assegno mensile statale e della pensione di inabilità di cui agli articoli 12 e 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificati dall'art. 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, decorrono dalla data di ammissione alle provvidenze statali medesime.

In caso di accoglimento della domanda in sede di ricorso, la corresponsione delle provvidenze decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della prima istanza.

Art. 11.

Tredicesima mensilità

Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di importo pari all'ammontare dei benefici mensili fruiti, frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell'anno.

Art 12.

Scadenza rate

Gli assegni mensili di assistenza integrativa e l'indennità mensile di assistenza domiciliare sono pagati in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ogni anno. Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente.

Art. 13.

Ratei maturati e non riscossi

In caso di decesso dell'interessato, successivo al riconoscimento dell'invalidità o dell'inabilità, i ratei non possono essere corrisposti agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Art 14.

Accertamenti sulla permanenza dei requisiti

L'assessore regionale della sanità ed assistenza sociale può disporre accertamenti sulla permanenza dei requisiti di assistibilità e della invalidità o della inabilità dei beneficiari delle provvidenze.

Art. 15.

Disposizioni transitorie

Con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, saranno attribuiti, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, i maggiori benefici, previsti dagli articoli 2, 3 e 7 della presente legge, a favore degli inabili, mutilati ed invalidi civili, già assistiti ai sensi delle leggi regionali 28 agosto 1971, n. 12, e 23 maggio 1973, n. 26.

Inoltre, con deliberazione della giunta regionale, su proposta dell'assessore alla sanità ed assistenza sociale, in sede di prima applicazione del disposto di cui all'art 4 della presente legge, sarà concesso, con decorrenza dal 1° gennaio 1974, l'assegno mensile di assistenza previsto dall'articolo medesimo, agli invalidi civili, residenti in Valle d'Aosta, fruenti a tale data dell'assegno mensile di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, modificato dall'art. 7 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, previo accertamento della sussistenza a carico degli invalidi stessi dei requisiti di cui al precedente art. 5.

Art. 16.

Finanziamenti

L'onere derivante dalla applicazione della presente legge, previsto in annue L. 310.000.000, graverà sul cap. 750 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974, recante uno stanziamento di L. 250.000.000, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 750. — Spese per assistenza integrativa regionale agli inabili, mutilati ed invalidi civili L. 60.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . . . L. 60.000.000

Art. 17.

Abrogazione

Sono abrogate le precedenti norme regionali incompatibili con la presente legge.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1974, n. 41.

Aumento, limitatamente all'anno 1974 e per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1974 e per la concessione di contributi per la costruzione di acquedotti rurali è autorizzata la maggiore spesa di L. 50.000.000 per l'applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2.

Limitatamente all'anno 1974 le spese annue a carico della Regione di cui all'art. 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) titolo I - Elettrificazione rurale . . . L. 25.000.000

b) titolo II - Acquedotti rurali . . . . » 25.000.000

c) titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens . . . . » 200.000.000

Art. 3.

La maggiore spesa di L. 50.000.000 graverà sull'apposito capitolo 372 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione (provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) per l'anno 1974: a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di L. 50.000.000.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte entrata e della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Lo stanziamento del cap. 16 (proventi della casa da gioco di Saint-Vincent) è aumentato di L. 50.000.000

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Lo stanziamento del cap. 372 (provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) è aumentato di L. 50.000.000

E' approvata per l'anno 1974 la spesa di L. 50.000.000, con impegno al precitato capitolo di spesa 372 del bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 9 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1974, n. **42**.

Modificazione delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione, approvate con legge regionale 28 luglio 1956, n. 3, e successive modificazioni, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

Nell'art. 78 secondo comma delle norme suindicate, ove è scritto « urbanista », si modifica come in appresso: « Dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio; urbanista ».

Art. 3.

Nell'organico dell'assessorato al turismo, antichità e belle arti - ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, è istituito il posto di dirigente dell'ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, appartenente alla carriera direttiva, gruppo *A*/2.

Art. 4.

Nella prima applicazione della presente legge il titolare del posto di urbanista è inquadrato nel posto di dirigente dello ufficio urbanistica e tutela del paesaggio, con un'attribuzione di anzianità nel relativo grado pari al 50 % dell'anzianità di ruolo maturata nel grado precedente.

L'inquadramento ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La giunta regionale determinerà il trattamento economico spettante all'interessato a partire dalla data suddetta.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 7.200.000 graverà sul cap. 777 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 7.200.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 777. — Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio antichità, monumenti e belle arti . . . . L. 7.200.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1974, n. **43**.

Funzionamento dei gruppi consiliari.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nell'ambito del consiglio regionale sono costituiti, in conformità alle norme del regolamento del consiglio, i gruppi consiliari.

Agli oneri per il funzionamento dei gruppi consiliari si provvede in base alle norme della presente legge a partire dal 1° gennaio 1974.

Art. 2.

A ciascuno dei gruppi consiliari è assegnata, nell'ambito degli uffici del consiglio regionale, a carico del bilancio del consiglio, la disponibilità di una sede proporzionata alla sua consistenza numerica.

L'ufficio di presidenza del consiglio provvede a dotare le sedi dei gruppi consiliari delle attrezzature e degli arredi necessari alla esplicazione delle loro funzioni.

Art. 3.

I contributi finanziari, composti da una quota fissa eguale per ogni gruppo e tale da garantire le attività fondamentali, e da una quota commisurata, anche in modo non direttamente proporzionale, alla consistenza numerica di ogni singolo gruppo, sono determinati dalla tabella allegata, e decorrono dal 1° gennaio 1974.

Art. 4.

Ogni gruppo provvede autonomamente, in base ad apposito regolamento interno ed a cura dei propri organi direttivi, alle spese inerenti il proprio funzionamento, ivi compresi gli oneri per il personale e per eventuali collaborazioni.

Art. 5.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 4, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 6.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 4. — Spese per il funzionamento dei gruppi consiliari . . . . L. 50.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 206. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese correnti - allegato *E*) . . L. 50.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1974

DUJANY

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI CONTRIBUTI

1) Quota costante mensile per ogni gruppo: L. 100.000;

2) Contributi mensili ragguagliati alla entità numerica dei gruppi:

L. 100.000 per ogni consigliere fino a tre consiglieri;
L. 75.000 per ogni altro consigliere oltre i tre.

LEGGE REGIONALE 11 novembre 1974, n. 44.

Concessione di contributi per l'espropriazione e l'occupazione di urgenza di aree di terreno a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 30 *novembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In attuazione delle norme poste dall'art. 44 della Costituzione, allo scopo di aiutare la piccola e media proprietà e di favorire le zone montane, la Regione concede un contributo straordinario a favore dei proprietari di aree, site in zone montane, soggette ad espropriazione ai sensi della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni.

Analogo contributo straordinario è concesso per l'occupazione di urgenza di aree, site in zone montane, pronunciata a norma dell'art. 20 della precitata legge statale.

Non sono ammesse a beneficiare della concessione dei predetti contributi le società che svolgono in modo esclusivo o prevalente attività di gestione di immobili.

Art. 2.

Agli effetti della concessione dei contributi previsti dalla presente legge, il territorio della Valle d'Aosta è considerato interamente zona montana ed appartenente ad una unica regione agraria.

Art. 3.

Il contributo di cui al primo comma dell'art. 1 è concesso anche a favore dei proprietari che hanno convenuto la cessione volontaria delle aree all'espropriante nel termine di trenta giorni dalla notificazione dell'avviso del presidente della giunta circa l'ammontare dell'indennità provvisoria di espropriazione. Agli effetti della presente legge, per cessione volontaria si intende anche l'accettazione dell'indennità di espropriazione comunicata per iscritto entro trenta giorni dalla predetta notificazione.

Allo scopo di favorire la cessione volontaria delle aree da espropriare, il presidente della giunta, nei termini e con la procedura previsti dall'art. 11 della precitata legge statale, comunica ai proprietari espropriandi anche l'ammontare provvisorio del contributo regionale.

Art. 4.

L'importo del contributo straordinario a favore dei proprietari di aree soggette ad espropriazione esterna ai centri edificati è commisurato al prodotto per sette del giusto prezzo agricolo medio dei terreni, determinato annualmente a norma del successivo art. 12, corrispondente al tipo di coltura in atto nella area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, così come delimitati ai sensi della sopracitata legge statale, l'importo del contributo straordinario è commisurato al prodotto per undici del giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che, nel territorio della Valle d'Aosta, coprono una superficie superiore al 5 % su quella coltivata, diminuito dell'importo della indennità spettante ai proprietari per dette aree a sensi degli articoli 16 e 17 della precitata legge statale.

Ai proprietari, appartenenti ai sensi dell'art. 48, lettera *a*), della legge statale 2 giugno 1961, n. 454, alla categoria dei coltivatori diretti e ai proprietari conduttori diretti di aziende agricole è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per otto del giusto prezzo agricolo medio, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo dell'indennità di espropriazione spettante ai proprietari stessi per detta area ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Ai proprietari di cui al terzo comma, per le aree situate nei centri storici e nei centri edificati, è concesso un contributo straordinario commisurato al prodotto per dodici del giusto prezzo agricolo medio corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare, diminuito dell'importo della indennità spettante ai proprietari per dette aree ai sensi degli articoli 16 e 17 della legge stessa.

Se l'ente espropriante, nel determinare le indennità di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865, non applica i coefficienti integrativi massimi, l'importo del contributo straordinario regionale a favore dei proprietari espropriandi è ridotto di una somma pari alla differenza tra l'indennità massima prevista e l'indennità determinata dall'ente stesso.

Art. 5.

Nel caso di cessione volontaria delle aree da espropriare, l'importo del contributo straordinario è maggiorato del 30 %.

Art. 6.

Il contributo straordinario a favore dei proprietari nei cui confronti è stata pronunciata l'occupazione d'urgenza di aree di terreno è pari ad un ventesimo del contributo straordinario spettante ai medesimi per le stesse aree ai sensi dell'art. 4 della presente legge, per ciascun anno di occupazione, ovvero ad un dodicesimo del contributo annuo di occupazione, per ciascun mese o frazione di mese di occupazione.

Art. 7.

Se le aree da espropriare risultano edificate o urbanizzate ai sensi dell'art 8 della legge statale 6 agosto 1967, n. 765, il contributo straordinario è determinato in base alla somma del contributo sull'area, calcolato con le modalità di cui ai precedenti articoli, e del valore delle opere di urbanizzazione e delle costruzioni, tenendo conto del loro stato di conservazione, semprechè non ricorrano le condizioni per la loro demolizione a norma del quinto comma dell'art. 16 della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865.

Art. 8.

Qualora, per effetto della espropriazione, il coltivatore diretto o colui il quale esercita l'attività artigiana o commerciale o turistica o di piccola industria, così come definita dall'ultimo comma dell'art. 8 della legge statale 29 luglio 1957, n. 635, debba esercire totalmente la propria attività in altri immobili oppure trasferire la sede effettiva della sua impresa o attività, i contributi straordinari di cui alla presente legge possono essere maggiorati sino al 100 % in relazione alle spese effettuate, purchè il trasferimento avvenga in area destinata alla stessa attività dagli strumenti urbanistici e dai piani commerciali, quando si tratta di attività commerciale.

Art. 9.

L'importo dei contributi straordinari previsi dalla presente legge è ridotto del 10 % per ogni scaglione di L. 1.000.000 superiore a L. 5.000.000 di reddito netto complessivo, determinato, a carico del proprietario delle aree di terreno cui il contributo si riferisce, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche.

Art. 10.

I contributi straordinari previsti dalla presente legge sono concessi dalla giunta regionale, su proposta del presidente. Alla loro liquidazione si provvede con ordinativo di pagamento dello assessore alle finanze, su richiesta del presidente della giunta regionale.

Detti contributi sono erogati entro novanta giorni dalla data del provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità di esproprio contro cui non sia stata presentata opposizione, oppure dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla opposizione presentata contro il provvedimento amministrativo di determinazione dell'indennità.

Se il proprietario ha convenuto con l'espropriante la cessione volontaria degli immobili, il contributo straordinario è erogato entro novanta giorni dalla data in cui copia della convenzione è pervenuta al presidente della giunta; se il proprietario ha accettato l'indennità provvisoria entro trenta giorni dalla notificazione dell'importo della medesima, il contributo straordinario è erogato entro novanta giorni dalla data in cui il presidente della giunta ne ha ricevuto comunicazione.

Art. 11.

I contributi straordinari di cui ai precedenti articoli sono concessi anche per le espropriazioni per pubblica utilità effettuate, a norma della legge 22 ottobre 1971, n. 865, antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

Nelle procedure di espropriazione ai sensi della precitata legge statale in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge i proprietari espropriandi verranno rimessi nei termini onde fruire dei benefici della cessione volontaria, previsti dagli articoli 3 e 5 della presente legge.

Art. 12.

Su proposta dell'assessore all'agricoltura e foreste, sentita la commissione consiliare permanente per l'agricoltura, la giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 gennaio, nell'ambito del territorio della Regione, il giusto prezzo agricolo medio, nel precedente anno solare, dei terreni da considerarsi liberi da vincoli di contratti agrari, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati, da valere ai fini della concessione dei contributi straordinari previsti dalla presente legge.

Qualora il giusto prezzo agricolo medio di un terreno risulti inferiore di almeno il 50 % al giusto prezzo agricolo medio della coltura più redditizia tra quelle che nella regione coprono una superficie superiore al 5 % su quella coltivata, il prezzo attribuibile per la determinazione dei predetti contributi straordinari è moltiplicato per i seguenti coefficienti:

Tipi di coltura	Coefficiente
Castagneto Bosco alto fusto Bosco ceduo Bosco misto	4,5
Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Incolto produttivo	4,75
Incolto sterile	5

La tabella contenente i giusti prezzi agricoli medi dei terreni di cui al primo comma del presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Per gli anni 1974 e precedenti vale la tabella unita alla presente legge. Per gli stessi anni, la riduzione dei contributi di cui al precedente art. 9 è effettuata con le stesse modalità per i redditi superiori a L. 5.000.000 risultanti dai ruoli delle imposte dirette o, comunque determinabili ai sensi degli articoli 133, 135, 136 e 138 del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645.

Art. 13.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue L. 200.000.000, graverà sul cap. 266, che viene istituito nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974, previo prelievo di pari somma dal cap. 271 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Art. 14.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 266. — Spese per la concessione di contributi straordinari per l'esproprio e l'occupazione di urgenza di beni immobili a norma della legge statale 22 ottobre 1971, n. 865 . . . . L. 200.000.000

Variazione in diminuzione:

Cap. 271. — Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (spese in conto capitale - allegato *F*) . . . . L. 200.000.000

Art. 15.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 11 novembre 1974

DUJANY

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI GIUSTI PREZZI AGRICOLI MEDI DEI TERRENI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA.

Tipi di coltura	Giusti prezzi agricoli medi a ha
Vigneto Frutteto spec. Prato arb. irr. Seminativo arb. irr. Orto irriguo	4.500.000
Prato irriguo Seminativo irriguo	3.700.000
Prato asciutto Prato arb. asciutto Seminativo asciutto Seminativo arb. asciutto	2.200.000
Castagneto Bosco alto fusto Bosco ceduo Bosco misto	410.000
Pascolo Pascolo arborato Pascolo cespugliato Incolto produttivo	300.000
Incolto sterile	10.000

(494)

LEGGE REGIONALE 2 dicembre 1974, n. **45.**

Aumento, limitatamente all'anno 1974, della spesa per la applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13 e 30 agosto 1970, n. 24, recanti norme per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, tubercolosi e mastiti.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1974, la maggiore spesa di lire duecentomilioni per l'applicazione delle leggi regionali 28 giugno 1962, n. 13, e 30 agosto 1970, n 24, recanti provvidenze per il risanamento del bestiame affetto da brucellosi, turbecolosi e mastiti.

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 362 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . . L. 200.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 362. — Spesa per la bonifica sanitaria del bestiame . . . . . L. 200.000.000

La presente legge sara pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 2 dicembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1974, n. **46.**

Modificazioni della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, sulla corresponsione di un assegno forfettario « una tantum » ai dipendenti regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 1 della legge regionale 22 gennaio 1974, n. 6, è sostituito dal seguente:

« Ai dipendenti regionali in servizio nell'anno 1973, con esclusione del personale di cui al terzo comma del presente articolo, è concesso un assegno forfettario « una tantum » nella misura di lire duecentomila nette.

L'assegno di cui al comma precedente è ridotto in proporzione alla minore durata del servizio nel caso di assunzione o di cessazione dal servizio intervenuta nel corso dell'anno.

Ai dipendenti regionali collocati a riposo nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1973 è corrisposto, a decorrere dal 1° gennaio 1973, un assegno pensionabile, utile anche ai fini della determinazione delle indennità dovute per la cessazione del rapporto di impiego, nella misura di lire sedicimilasettecento nette mensili.

E' escluso dalla corresponsione dell'assegno di cui ai commi precedenti il personale retribuito mediante indennità forfettaria di incarico, il personale avente un rapporto di lavoro retribuito in base alle norme dei contratti collettivi di lavoro o in base ad un incarico sottoposto a particolari condizioni contrattuali ».

Art. 2.

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in L. 1.500.000, graverà sul cap. 59 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

Art. 3.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazione in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . . L. 1.500.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 59. — Spese per conguaglio stipendi, premi in deroga, competenze fisse ed oneri previdenziali e assicurativi riflessi dovuti in applicazione di leggi e di regolamenti per il personale regionale . . . . L. 1.500.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1974, n. **47.**

Modificazioni alla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella regione autonoma della Valle d'Aosta.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 4 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato e sostituito dal seguente:

Ai fini della elezione dei rappresentanti dei cacciatori di cui alla lettera *i*) del primo comma del precedente art. 3 i comuni della Regione formano le seguenti circoscrizioni:

1) Pont St. Martin - Lillianes - Fontainemore - Gaby - Issime - Gressoney St. Jean - Gressoney La Trinité - Perloz - Donnaz - Pont Bozet - Champorcher - Hône e Bard;

2) Verrès - Arnaz - Montjovet - Champdepraz Issogne - Challant St. Anselme - Challant St. Victor - Brusson e Ayas;

3) St. Vincent - Emarèse - Châtillon - Chambave - Pontey - St. Denis - Verrayes - Valtournanche - Torgnon - Antey St. André - La Magdeleine e Chamois;

4) Fénis - St. Marcel - Brissogne - Pollein - Charvensod - Gressan - Jovençan - Aymavilles e Cogne;

5) Quart - St. Cristophe - Nus - Roisan - Valpelline - Oyace - Doues - Ollomont - Bionaz - Gignod - Allain - Etroubles - St. Oyen e St. Remi;

6) Aosta;

7) Sarre - St. Pierre - St. Nicolas - Arvier - Avise - Villeneuve - Introd - Rhêmes St. Georges - Rhêmes Notre Dame e Valsavaranche;

8) La Salle - Morgex - Pré St. Didier - Valgrisanche - La Thuile e Courmayeur.

Art. 2.

Il quarto comma dell'art. 21 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato.

Art. 3.

La lettera *c*) dell'art. 24 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogata, e sostituita come segue:

c) contributi regionali annuali per le spese ordinarie ricorrenti, comprese quelle per i guardiacaccia.

Art. 4.

L'art. 25 della legge regionale 23 maggio 1973, n. 28, è abrogato e sostituito dal seguente:

La giunta regionale, in relazione alle necessità di bilancio del comitato regionale per la caccia, è autorizzata a concedere al comitato stesso contributi annuali ordinari di cui alla lettera *c*) del precedente articolo fino alla concorrenza massima di lire 40 milioni. La relativa spesa graverà sull'apposito capitolo 334 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1974 e sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni seguenti.

I contributi straordinari di cui alla lettera *d*) del precedente articolo saranno concessi esclusivamente per spese straordinarie in relazione al bilancio di previsione ed al conto consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno precedente del comitato regionale per la caccia e saranno determinati con provvedimenti legislativi regionali annuali.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 1974, n. **48.**

Aumento per l'anno 1974 delle spese previste dalle leggi regionali 20 luglio 1964, n. 14, 30 dicembre 1971, n. 24, 30 luglio 1970, n. 14, 11 novembre 1968, n. 16 e 13 novembre 1970, n. 33, recanti norme per l'assegnazione gratuita dei libri scolastici di testo agli alunni della Regione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata per l'anno 1974 la maggiore spesa di lire 145 milioni per l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole secondarie della Regione.

Il limite di spesa previsto dalle sottoindicate leggi regionali è conseguentemente aumentato fino all'importo a fianco di ognuna indicato:

legge regionale 20 luglio 1964, n 14, modificata con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 24: da lire 65 milioni a lire 130 milioni;

legge regionale 30 luglio 1970, n 14: da lire 80 milioni a lire 150 milioni;

legge regionale 11 novembre 1968, n. 16: da lire 10 milioni a lire 15 milioni;

legge regionale 13 novembre 1970, n. 33: da lire 10 milioni a lire 15 milioni.

Art. 2.

E' autorizzata per l'anno finanziario 1974 la spesa di lire 9 milioni per le finalità previste dalle deliberazioni consiliari n. 84 in data 12 luglio 1960 e n. 18 in data 7 ottobre 1960, concernenti l'assegnazione gratuita di cancelleria agli alunni delle scuole elementari e sussidiarie.

Le spese sono approvate dalla giunta regionale.

Art. 3.

L'onere di lire 154 milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 654 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974.

Il finanziamento della maggiore spesa è assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul cap. 16 della parte entrata nel bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974.

Art. 4.

Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1974 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento:

Cap. 16. — Proventi della casa da gioco di Saint-Vincent . . . L. 154.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 654. — Spese per l'assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria . . . . L. 154.000.000

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'art. 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Valle d'Aosta.

Aosta, addì 10 dicembre 1974

DUJANY

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. **49.**

Provvedimenti di variazione del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1974.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 11 *del* 31 *dicembre* 1974)

(495)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

LEGGE REGIONALE 19 dicembre 1974, n. **53.**

Rifinanziamento, con modifiche, della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43: « Concessione di contributi straordinari alle imprese concessionarie di servizi automobilistici o filoviari extraurbani di linea per viaggiatori ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 180 *del* 20 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'efficacia della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, è estesa all'anno 1974, con le modifiche indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

L'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

Il contributo è concesso secondo il criterio seguente:

a) fino ad un massimo di L. 120 per autobus km o filobus km e ad un massimo del 60% degli introiti ricavati nell'anno 1974 sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale alle aziende speciali di cui al testo unico 15 ottobre 1925, n. 2578, alle società a prevalente partecipazione di enti pubblici locali, alle imprese cooperative senza fini di speculazione privata regolarmente iscritte nel registro prefettizio delle cooperate ai sensi di legge, o a loro associazioni e consorzi, e alle imprese private che nel 1974 non raggiungono complessivamente i 100.000 autobus km di percorrenza sulle autolinee di competenza regionale ed i 200.000 autobus km su tutte le autolinee esercitate.

b) fino ad un massimo di L. 50 per autobus km e ad un massimo del 30% degli introiti ricavati nell'anno 1974 sulla vendita di abbonamenti a tariffa preferenziale, alle altre imprese private.

La misura in percentuale del contributo sugli introiti per abbonamenti, fermi restando i limiti massimi di cui al comma precedente, viene determinata dalla commissione prevista dall'art. 7 in ragione inversamente proporzionale alla tariffa preferenziale media per viaggiatori km praticata da ogni impresa.

Nella determinazione della misura del contributo da erogarsi a norma dei commi precedenti ad imprese private, si detraggono gli eventuali sussidi e contributi concessi da comuni, province ed altri enti locali ad eccezione delle somme erogate in corrispettivo dei servizi di trasporto effettuati in adempimento di apposito incarico di gestione.

Art. 3.

L'art. 6 della legge 18 dicembre 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

La domanda di contributo, rivolta al presidente della giunta regionale, deve pervenire, entro e non oltre il termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla regione Emilia-Romagna, assessorato all'assetto territoriale, ai trasporti e all'edilizia. Nella domanda devonsi specificare:

gli elementi necessari alla legale individuazione dell'impresa, allegando la relativa certificazione, con particolare riguardo, ove ricorra il caso, alla dimostrazione delle qualità di cui all'art. 2, lettera *a*), della presente legge;

le percorrenze totali in autobus km o filobus km nonchè gli introiti complessivi per abbonamenti a tariffa preferenziale per i quali viene chiesto il contributo.

A corredo di detta domanda deve essere allegata, inoltre, la seguente documentazione:

prospetto analitico delle linee esercitate su concessione regionale, statale o comunale, indicando distintamente per ciascuna di esse la percorrenza annua in autobus km o filobus km, i ricavi dalla vendita di biglietti a tariffa normale e di abbonamenti a tariffa preferenziale.

Qualora l'importo degli abbonamenti sia corrisposto da enti pubblici in luogo e per conto degli abbonati, dovrà allegarsi la documentazione dalla quale risulti l'importo complessivamente erogato dagli enti stessi;

elenco degli eventuali sussidi e contributi erogati da province, comuni ed altri enti locali con l'indicazione dei relativi importi.

L'impresa richiedente è tenuta ad esibire l'ulteriore documentazione che la commissione di cui all'art. 7 ritenga opportuno acquisire al fine della compiuta dimostrazione dei dati sopraindicati.

Art. 4.

L'art. 8 della legge 18 dicembre 1973, n. 43, è sostituito dal seguente:

Agli enti ed alle imprese che hanno prodotto domanda di contributo può essere concesso un acconto fino al 60% del contributo definitivo erogato ai medesimi soggetti ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43.

Alle imprese che non hanno beneficiato di alcun contributo ai sensi della legge regionale 18 dicembre 1973, n. 43, l'acconto viene determinato con riferimento alle percorrenze effettive nel semestre 1° gennaio-30 giugno 1974.

In caso di mancata concessione del contributo definitivo, la Regione provvede al recupero degli acconti corrisposti.

Art. 5.

Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, ammontanti per l'esercizio 1974 a complessive L. 2.300.000.000, l'amministrazione regionale fa fronte mediante iscrizione di un apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio stesso ed il prelievo di pari importo dal fondo di cui al cap. 48100 secondo l'esatta destinazione attribuita a tale somma nell'apposito elenco n. 3 annesso al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1974.

Art. 6.

Al bilancio di previsione per l'esercizio 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

a) *Variazioni in diminuzione*:

Cap. 48100. — Fondo per far fronte agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione . . L. 2.300.000.000

b) *Variazioni in aumento*:

Cap. 38210. — Contributi straordinari alle imprese concessionarie di servizi automobilistici e filoviari extraurbani di linea per viaggiatori (titolo I, sezione 4ª, rubrica 18ª, categoria 4ª) . . . . L. 2.300.000.000

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente a termini dell'art. 44, secondo comma dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Emilia-Romagna.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 19 dicembre 1974

FANTI

(436)

LEGGE REGIONALE 20 dicembre 1974, n. **54**.

Modifica delle leggi regionali n. 14 del 22 dicembre 1972 e n. 15 del 7 marzo 1973. Ammissibilità del cumulo dei contributi previsti dalle citate leggi a beneficio dei comuni o loro consorzi per la realizzazione di asili-nido.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 181 *del* 21 *dicembre* 1974)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 9 della legge regionale 22 dicembre 1972, n. 14, riguardante il concorso nelle spese sostenute dai comuni e loro consorzi per la realizzazione e la gestione di asili-nido comunali, è così sostituito:

« I contributi di cui all'art. 2, lettere *b*), *c*) e *d*), della presente legge, sono cumulabili con quelli eventualmente concessi agli stessi comuni o consorzi di comuni in forza di altre norme legislative regionali o statali, ivi compresa la legge 6 dicembre 1971, n. 1044, entro il limite dell'importo dei progetti di costruzione ».

Art. 2.

L'art. 6 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15, relativa alla « Determinazione dei criteri generali per la costruzione, la gestione ed il controllo degli asili-nido di cui all'art. 6 della legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 », è così sostituito:

« Sono ammessi a concorrere al contributo per la costruzione degli asili-nido anche i comuni o consorzi di comuni che abbiano beneficiato allo stesso fine di finanziamenti o sovvenzioni concessi in forza di altre norme legislative regionali e statali, purchè l'importo cumulativamente ammesso ai benefici delle leggi soprarichiamate non superi l'importo dei progetti di costruzione ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.

Bologna, addì 20 dicembre 1974

FANTI

(437)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100750510)